



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



***FORMAZIONE,
SPECIALIZZAZIONI,
REQUISITI DI ISCRIZIONE
E PERMANENZA NELL'ALBO,
BUONE PRASSI***

**Le proposte del Gruppo di Lavoro
Giurisdizionale del CNI per i CTU,
i Periti e gli Esperti stimatori**

Roma, Luglio 2022

Gruppo di Lavoro Giurisdizionale
Presso la sede del C.N.I. in Roma alla Via XX settembre n. 5

Ing. Giovanni Contini (Ordine di Milano)
Ing. Pietro Paolo Lucente (Ordine di Vicenza)
Ing. Massimo Montrucchio (Ordine di Ferrara)
Ing. Paolo Tabacco (Ordine di Salerno)

Coordinamento del Consigliere Delegato *Ing. Felice Monaco*

INDICE

	Premessa	pag. 3
1.	Un progetto formativo per i consulenti tecnici in ambito giudiziario	pag. 6
1.1.	Corso base generale 20h	pag. 6
1.2.	Test di verifica	pag. 8
2.	Elenco delle specializzazioni degli Ingegneri CTU e Periti	pag. 51
3.	Proposta di protocollo d'intesa tra Tribunale e Ordini, Collegi, Camere di Commercio*, avente ad oggetto le regole per l'iscrizione e la permanenza negli Albi dei CTU e dei Periti	pag. 64
4.	Linee guida di buone prassi procedurali e comportamentali per CTU e Periti	pag. 73
5.	Linee guida di buone prassi procedurali per CTP	pag. 81
6.	Linee guida procedurali per esperti nelle esecuzioni immobiliari e fallimenti	pag. 86
6.1.	Check-list - Controllo documentazione	pag. 86
	Controllo della documentazione di cui all'art. 567, secondo comma del C.P.C.	pag. 88
	Note	pag. 93

PREMESSA

Questa agile pubblicazione vuole raccogliere quanto prodotto dal Gruppo di Lavoro Giurisdizionale del CNI nel quadriennio 2017-2021 attraverso l'elaborazione di documenti originali e la formalizzazione operativa delle proposte provenienti dagli ordini territoriali per il tramite dei delegati delle commissioni di Ingegneria Forense che hanno fattivamente collaborato.

Format corso formazione CTU, Periti ed Esperti

Il primo passo ha preso le mosse dalla sentita e conclamata necessità di elevare le competenze dei CTU, degli Esperti e dei Periti strutturando un progetto formativo. La formazione è stata organizzata su due livelli (dando per scontate le conoscenze ingegneristiche e specialistiche che un Ingegnere Forense, se vuole essere definito tale, deve già possedere):

- (a) un modulo generale**, consistente in un corso trasversale - comune a tutti gli ingegneri - per la formazione giuridica e procedurale, caratterizzato dalla uniformità di contenuti, affinché tutti (a livello nazionale) possano possedere un solido approccio normativo, procedurale e metodologico;
- (b) un modulo specialistico**, con indicatori comuni, consistente in corsi organizzati a livello territoriale dagli ordini provinciali a seconda delle peculiarità locali e delle particolari attività che si svolgono sul territorio con esempi applicativi ed esperienze comuni da condividere.

Test verifica formativa

Per la prima parte è stato ideato il **format di corso del CNI di 20 ore** che negli ultimi anni è già stato proposto – invero con soddisfacenti esiti - da diversi ordini territoriali ai loro iscritti ottenendo una discreta partecipazione, soddisfazione e riscontro positivo.

Per uniformare il livello dei test di valutazione dell'apprendimento e conseguire l'auspicata omogeneità formativa nel corso base generale, il Gruppo di Lavoro ha provveduto anche alla stesura di un prontuario di 200 **test per i corsi di formazione dei CTU e dei Periti** (le cui risposte sono state messe a disposizione dei Presidenti

degli Ordini che hanno organizzato il corso).

Elenco specializzazioni

È stato poi sviluppato e trasmesso agli ordini territoriali, affinché fosse messo a disposizione degli iscritti intenzionati a iscriversi negli Albi dei Tribunali, un **elenco delle specializzazioni degli ingegneri CTU e Periti**.

Requisiti dei consulenti tecnici

Restando in tema di iscrizione negli Albi dei Tribunali, il CNI ha definito regole – condivise con la Rete delle Professioni Tecniche (RPT) – che hanno generato la **“Proposta di protocollo d’intesa tra Tribunali e Ordini, Collegi, Camere di commercio territoriali, avente ad oggetto le regole per l’iscrizione e la permanenza negli Albi dei CTU e dei Periti”**. Il documento si propone di definire con accuratezza e rigore i requisiti concordemente ritenuti necessari per attestare la “speciale competenza tecnica” di cui all’art. 15, comma 1, disp. att. c.p.c. ed all’art. 69, comma 1, disp. att. c.p.p.

Buone prassi nell’attività dei CTU e dei CTP

È stato curato e prodotto il documento denominato **“Buone prassi per CTU e CTP”** con l’obiettivo di redigere un pamphlet che potesse essere un utile strumento operativo di sintesi per lo svolgimento delle attività dei consulenti tecnici d’ufficio e di parte negli a.t.p. e nelle cause di merito in ambito civile, nonché per l’omogeneizzazione delle procedure a livello nazionale e, così, limitare il numero delle istanze ai giudici, talvolta mal interpretate. Esistono infatti ancora questioni non regolate dal c.p.c. (e non chiarite dalle disposizioni per l’attuazione dello stesso) che hanno suscitato parecchie perplessità e dubbi, mai dissipati dalle sentenze della SCC - a volte contraddittorie - e neppure dai provvedimenti dei giudici che non sempre contengono interpretazioni univoche.

Buone prassi per l'esperto Estimatore nelle esecuzioni immobiliari

L'ultimo documento licenziato dal GdL ha riguardato le **“Buone prassi per le esecuzioni immobiliari”** prodotto con l'obiettivo di collimare i metodi per lo svolgimento dell'incarico con le linee guida emanate dal CSM con delibera dell'11 ottobre 2017 nonché di produrre documentazione che potesse essere condivisa con i delegati di Ingegneria Forense degli Ordini territoriali, sempre col medesimo scopo di uniformare il più possibile le procedure sul territorio nazionale. Poiché il c.p.c. affida all'Esperto il controllo della completezza dei documenti che il creditore deve depositare nei termini previsti ex art. 173 bis disp. att. c.p.c., è stata prodotta una check-list che costituisce per l'Esperto una efficace e pratica guida al controllo dei documenti (art. 567, 2° comma, c.p.c.). Questa importante fase, come previsto dalla succitata delibera del CSM, è atta a prevenire eventuali criticità delle procedure e, pertanto, risulta essere uno strumento indispensabile per il corretto adempimento del mandato.

Queste brevi note che vogliono - nelle intenzioni degli scriventi - fungere da supporto ai neofiti e da “vademecum” per i tecnici più esperti, vorrebbero anche dare propulsione a iniziative dei Lettori tese al miglioramento di quella parte del sistema giudiziario che coinvolge noi ingegneri.

1. UN PROGETTO FORMATIVO PER I CONSULENTI TECNICI IN AMBITO GIUDIZIARIO

1.1. CORSO BASE GENERALE 20H

MODULO 1a: fondamenti (2 ore)

- L'ingegnere forense e le procedure giudiziarie.
- La consulenza tecnica nei diversi procedimenti giudiziari (civili di merito, ATP, cautelari, esecutivi, penali).
- Ruoli e funzioni del CTU e del CTP.

MODULO 1b: iter procedurale (2 ore)

- Principi e doveri dei consulenti tecnici in ambito giudiziario.
- Gli albi dei consulenti tenuti nei tribunali. Requisiti per l'iscrizione.
- Nomina del CTU. I casi di incompatibilità e incompetenza.
- Udienza di conferimento dell'incarico. Giuramento e formulazione del quesito.

MODULO 2a: iter procedurale (2 ore)

- Attività preliminare e avvio delle operazioni peritali.
- Svolgimento delle operazioni peritali (esempi di verbali, comunicazioni alle parti, istanze al giudice).
- Esperimento conciliativo nel procedimento giudiziario.
- Redazione dell'elaborato peritale, osservazioni delle parti, deposito della relazione con la valutazione delle osservazioni.

MODULO 2b: conoscenze necessarie per lo svolgimento dell'attività (2 ore)

- Concetto di vizio, difetto, difformità, danno, nesso causale, danno emergente, lucro cessante.
- Criteri per la stima dei danni e del minor valore.
- Criteri per l'individuazione della responsabilità tecnica.
- Criteri per la determinazione del compenso del professionista nel contenzioso col committente.

MODULO 3a: conoscenze necessarie per lo svolgimento dell'attività (2 ore)

- Norme di riferimento procedurali e linee guida.
- Processo civile telematico.
- Trattamento dei dati e delle informazioni.

MODULO 3b: responsabilità del consulente tecnico (2 ore)

- Errori del CTU. Ricusazione del CTU.
- Responsabilità civili e penali del CTU.
- Onorari del CTU e liquidazione dei compensi.

MODULO 4a: procedure esecutive e concorsuali (2 ore)

- Il ruolo dell'esperto nelle esecuzioni immobiliari.
- La relazione di stima.
- Criteri e procedimenti di stima.
- Onorari dell'esperto e liquidazione dei compensi.

MODULO 4b: la consulenza tecnica estimativa nelle procedure esecutive e concorsuali (2 ore)

- Criteri per la stima dei fabbricati e delle aree fabbricabili.
- Criteri per le valutazioni aziendali e industriali.

MODULO 5a: procedimento penale - la consulenza tecnica per il PM (2 ore)

- Consulenza tecnica endoperitale ed extra peritale.
- Consulente tecnico nelle indagini preliminari.
- Forma e schema della perizia penale.
- Ausiliario di PG e consulente tecnico del PM.

MODULO 5b: procedimento penale - la perizia per il giudice (2 ore)

- Consulenza tecnica nell'udienza preliminare.
- Dibattimento.
- Responsabilità del perito e del consulente tecnico nel processo penale.
- Onorari del CT e del perito e liquidazione dei compensi.

1.2. TEST DI VERIFICA

1001	1	Prima della stesura della sua relazione, il CTU può invitare i CTP a presentare eventuali memorie tecniche inerenti ai quesiti?	procedure
	1a	Si	
	1b	No	
	1c	Solo se autorizzato dal giudice	
1002	2	L'avvio delle operazioni peritali può essere subordinato alla corresponsione del fondo spese stabilito dal giudice?	procedure
	2a	Si	
	2b	No, salvo specifiche disposizioni del giudice	
	2c	Solo per importi elevati	
1003	3	A quali soggetti il CTU deve inviare la relazione per le osservazioni?	procedure
	3a	Ai CTP	
	3b	Agli avvocati che rappresentano la parte ed eventualmente ai CTP	
	3c	Ai soggetti presenti nel corso delle operazioni peritali	
1004	4	Dal punto di vista deontologico/normativo il CTP può sottacere elementi a sfavore del suo cliente?	procedure
	4a	Si	
	4b	No	
	4c	Solo per gli aspetti economici	

1005	5	Il documento finale depositato dal CTU in cancelleria cosa deve contenere?	
	5a	La relazione del CTU, le osservazioni delle parti, la valutazione del CTU sulle osservazioni delle parti, tutti gli allegati	procedure
	5b	La relazione del CTU e i campioni dei materiali estratti nel corso delle operazioni peritali	
	5c	La relazione del CTU e le note critiche dei CTP	
1006	6	I termini assegnati dal giudice al CTU sono ordinatori o perentori?	
	6a	Ordinatori e quindi prorogabili in ogni caso	procedure
	6b	Perentori	
	6c	Ordinatori e quindi prorogabili dal giudice su istanza del CTU antecedente la scadenza	
1007	7	Quali sono i soggetti che possono partecipare alle operazioni peritali?	
	7a	CTP regolarmente nominati e avvocati	procedure
	7b	Solo i CTP regolarmente nominati	
	7c	CTP regolarmente nominati, avvocati e parti	
1008	8	Come si effettua la cancellatura di una parola o una frase durante la stesura del verbale operazioni peritali?	
	8a	Con pennarello nero per non far vedere le parole oramai cancellate	procedure
	8b	Riquadrando e lasciando visibili le parole da cancellare	
	8c	Con un tratto di penna e una nota di riferimento	

1009	9	Come deve essere scritta una relazione di consulenza tecnica d'ufficio	procedure
	9a	Con interlinea 1,5 e margini laterali come il foglio protocollo	
	9b	Con linguaggio comprensibile da giudici e avvocati e con percorso logico delle argomentazioni	
	9c	Con riferimento alle sentenze più recenti	
1010	10	Il professionista (ingegnere, architetto, geometra, ecc.) che svolge l'attività di CTU deve avere la polizza r.c. professionale ed essere in regola con gli obblighi formativi?	procedure
	10a	No	
	10b	Sì	
	10c	A discrezione del professionista e del giudice che lo nomina	
1011	11	Nella procedura del PCT Processo Civile Telematico quante comunicazioni e-mail devono pervenire?	pct
	11a	Due	
	11b	Tre	
	11c	Quattro	
1012	12	Nelle procedure PCT è previsto l'obbligo di firma digitale?	pct
	12a	Sì	
	12b	No	
	12c	Dipende dalle decisioni del giudice che lo ha nominato	

1013	13	Tra le mail pervenute dal tribunale, quale attesta la correttezza formale della procedura?	
	13a	La prima	pct
	13b	La terza	
	13c	La quarta	
1014	14	La procedura di Mediazione Civile Commerciale ai sensi del D.M 28/2010 e successive modifiche si conclude con:	
	14a	una sentenza	adr
	14b	un verbale di accordo o di mancato accordo	
	14c	un giudizio	
1015	15	La Mediazione Civile e Commerciale ai sensi del D.M. 28/2010 e successive modifiche costituisce condizione di procedibilità per controversie in materia di	
	15a	procedimenti per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite	adr
	15b	qualsiasi tipo di contenzioso	
	15c	condominio, diritti reali, locazione, divisioni, successioni ereditarie	
1016	16	In quale tipo di procedimento giudiziario è obbligatorio espletare il tentativo di conciliazione?	
	16a	Atp 696 bis c.p.c.	adr
	16b	Causa di merito	
	16c	Procedure esecutive	

1017	17	Qual è la differenza tra conciliazione e transazione?	
	17a	Non c'è differenza	
	17b	Conciliazione: cessazione della lite sulle domande giudiziali. Transazione: contratto previsto dal c.c. che può riguardare anche questioni non attinenti la causa	adr
	17c	La transazione riguarda solo gli incidenti stradali	
1018	18	Quando occorre richiedere alle parti, per la prima volta, la disponibilità alla conciliazione?	
	18a	Al primo incontro	
	18b	Dopo l'invio della bozza	
	18c	Non esiste una regola, perciò quando il CTU lo ritiene opportuno	procedure
1019	19	Qual è la differenza tra vizio e grave difetto?	
	19a	Vizio: non conforme alla regola d'arte; grave difetto: influisce sulla solidità, efficienza e durata	
	19b	Nessuna differenza	
	19c	Il vizio è una piccola anomalia, mentre il difetto un'anomalia di livello superiore	procedure
1020	20	L'adempimento dell'incarico professionale richiede	
	20a	obbligo di partita IVA, studio professionale strutturato e conoscenza della lingua inglese	
	20b	diligenza, perizia e prudenza	
	20c	puntualità, precisione, efficienza	procedure

1021	21	Nel procedimento penale il consulente tecnico	penale
	21a	ha il solo compito di redigere la prima relazione	
	21b	predispone tre ipotesi alternative	
	21c	affianca il PM durante il dibattimento	
1022	22	L'incidente probatorio si attiva	penale
	22a	a seguito di accertamenti ripetibili	
	22b	a seguito di accertamenti non ripetibili	
	22c	su richiesta dell'indagato	
1023	23	L'incidente probatorio comporta	penale
	23a	la presenza del solo consulente del PM	
	23b	la presenza del CTU e del perito	
	23c	la presenza dei consulenti del giudice, del PM e di tutte le altre parti	
1024	24	Il crollo di una costruzione con feriti guaribili in meno di 30 giorni	penale
	24a	comporta l'avvio di un procedimento penale	
	24b	non comporta alcun procedimento penale	
	24c	comporta l'avvio di un procedimento penale solo su querela	
1025	25	Il consulente del PM individua le leggi violate e le azioni omissive commesse e	penale
	25a	spetta al magistrato stabilire le responsabilità	
	25b	definisce anche la pena prevista	
	25c	procede alla mediazione finalizzata alla conciliazione delle parti	

1026	26	Il magistrato sceglie il proprio consulente	
	26a	dall'albo dei periti del tribunale	penale
	26b	dall'albo dei periti o su suo insindacabile giudizio	
	26c	dall'albo dei collaudatori dell'ordine professionale di riferimento	
1027	27	L'omicidio stradale	
	27a	entrerà in vigore nel 2023	penale
	27b	è stato introdotto con la legge 41/2016	
	27c	è penalmente rilevante solo per chi guida senza patente	
1028	28	Il nesso causale	
	28a	è ininfluente nel procedimento penale	penale
	28b	è un elemento essenziale nella valutazione delle responsabilità	
	28c	comporta la testimonianza di almeno due persone	
1029	29	La falsa certificazione dello stato di fatto	
	29a	comporta una sanzione penale	penale
	29b	comporta il raddoppio degli oneri di urbanizzazione	
	29c	comporta l'abbattimento dell'edificio	
1030	30	Il compenso del consulente del PM	
	30a	è stabilito con preventivo trasmesso prima dell'avvio delle operazioni peritali	compensi
	30b	è stabilito dalle leggi dello Stato integrate dalle valutazioni del magistrato	
	30c	è stabilito dalle tariffe professionali ingegneri e architetti aggiornate Istat	

1031	31	Il Consulente di Parte può partecipare all'udienza di nomina del CTU?	procedure
	31a	Sì	
	31b	No	
	31c	Solo se stabilito dal giudice nell'udienza precedente	
1032	32	Quali sono i provvedimenti disciplinari che il tribunale può prendere nei confronti del CTU?	procedure
	32a	Avvertimento, sospensione, cancellazione dall'albo	
	32b	Richiamo del CTU con azzeramento del compenso	
	32c	Sospensione massima di tre mesi	
1033	33	La CTU si può basare su un documento non allegato agli atti?	procedure
	33a	No	
	33b	Sì	
	33c	Solo se autorizzato dal giudice	
1034	34	Il CTU può esperire indagini per coprire la lacuna di una parte nella dimostrazione delle proprie tesi?	procedure
	34a	Sì	
	34b	No	
	34c	Solo nei procedimenti penali	
1035	35	Qual è uno dei principi cardine del procedimento giudiziario?	procedure
	35a	Il contraddittorio	
	35b	Il pagamento del compenso del CTU	
	35c	Il rispetto delle regole di buon comportamento	

1036	36	Quando il danno è risarcibile?	assicurazioni
	36a	Quando vi è evidenza della responsabilità	
	36b	Quando si ha un ferito con oltre 40 giorni di prognosi	
	36c	Sempre	
1037	37	C'è differenza tra l'attività del CTU nella causa di merito e nell'ATP (accertamento tecnico preventivo)?	procedure
	37a	Sì	
	37b	No	
	37c	Solo per le consulenze finanziarie	
1038	38	Con polizze property, in caso di sottostima del valore assicurato	assicurazioni
	38a	il risarcimento è proporzionalmente ridotto	
	38b	non accade nulla fino a un danno di € 516.800	
	38c	il risarcimento non viene erogato	
1039	39	Quali sono gli elementi del cosiddetto triangolo delle responsabilità?	assicurazioni
	39a	Diligenza, perizia, crediti formativi	
	39b	Danno a terzi, fatto colposo, nesso causale	
	39c	Contratto, polizza, compenso	
1040	40	La richiesta di iscrizione all'albo CTU del tribunale	albo ctu
	40a	è accettata automaticamente da chi esercita la professione da oltre 10 anni	
	40b	è accettata previa verifica dei previsti requisiti	
	40c	è accettata previo superamento di esame scritto	

1041	41	Il tribunale dispone	
	41a	di un unico albo per le procedure civili e penali	albo ctu
	41b	di albi separati per le procedure civili e penali	
	41c	un albo CTU solo per i tribunali delle città capoluogo di regione	
1042	42	La terzietà e imparzialità del CTU significa	
	42a	che non ha rapporti o interesse con nessuna delle parti del processo	procedure
	42b	che non ha un proprio contenzioso col ricorrente	
	42c	che non ha mai avuto precedenti incarichi dal giudice quale CTU in cui sia coinvolta una parte	
1043	43	Quando la consulenza è nulla?	
	43a	In caso di allargamento dell'indagine oltre il quesito o violazione dell'integrità del contraddittorio	procedure
	43b	In caso di mancato pagamento dell'acconto	
	43c	In caso di ritardo oltre un mese nel deposito	
1044	44	Nel caso il CTU non replichè adeguatamente alle osservazioni delle parti	
	44a	il giudice provvede a rispondere alle osservazioni	procedure
	44b	il giudice può scostarsi dalle conclusioni del CTU	
	44c	la cancelleria sanziona il CTU con la riduzione del compenso del 25%	
1045	45	Per l'iscrizione all'albo dei CTU	
	45a	è opportuno indicare poche specialità	albo ctu
	45b	è obbligatorio indicare almeno 5 specialità	
	45c	è obbligatorio indicare al massimo 5 specialità	

1046	46	Il giudice può scegliere un esperto al di fuori dell'albo dei consulenti tecnici o periti?	albo ctu
	46a	No, non è possibile	
	46b	Sì, ma deve motivare la scelta e comunicarlo al presidente del tribunale	
	46c	Sì, solo per urgenza e la perizia deve essere consegnata entro 30 giorni	
1047	47	A quanto ammonta l'onorario del CTU commisurato al tempo?	compensi
	47a	€ 8,15 per un massimo di due ore	
	47b	Un decimo della tariffa professionale col minimo di € 8,15 a vacanza	
	47c	€ 14,68 per la prima vacanza (due ore) e € 8,15 le vacanze successive	
1048	48	Come viene liquidato il compenso del CTU?	compensi
	48a	A percentuale sul valore della causa	
	48b	Nei termini stabiliti dalle leggi dello Stato integrate dalle valutazioni del giudice	
	48c	A discrezione del giudice	
1049	49	Qual è il valore di riferimento per la determinazione del compenso del CTU?	compensi
	49a	Il valore determinato dal CTU nella sua perizia	
	49b	Il valore della controversia indicato nell'atto introduttivo	
	49c	La media dei valori indicati dalle parti nei loro atti	

1050	50	Quali sono le maggiorazioni ammissibili per il compenso del CTU?	compensi
	50a	Maggior durata rispetto al previsto	
	50b	Complessità, urgenza, incarico collegiale	
	50c	A discrezione del giudice su istanza del CTU	
1051	51	Come si determina il compenso dell'ausiliario del CTU?	compensi
	51a	A discrezione del CTU	
	51b	Nei termini indicati nel provvedimento del Giudice su richiesta del CTU	
	51c	Secondo le tariffe e/o i prezzi della Camera di Commercio	
1052	52	Nel caso di ritardato deposito della relazione di consulenza tecnica	compensi
	52a	il giudice può ridurre il compenso del CTU	
	52b	il giudice deferisce il CTU al consiglio di disciplina dell'ordine	
	52c	il giudice chiede al CTU il motivo del ritardato deposito	
1053	53	Qual è il criterio per la determinazione del compenso del CTP?	compensi
	53a	Il criterio indicato nel disciplinare d'incarico	
	53b	L'importo esposto dal CTP verificando col limite di quanto liquidato al CTU	
	53c	L'importo determinato con la tariffa professionale ingegneri/architetti	

1054	54	Il CTP professionista iscritto all'ordine professionale	compensi
	54a	è tenuto a dimostrare di aver fornito al cliente il preventivo dei compensi previsti	
	54b	non è tenuto ad avere una polizza sulla responsabilità civile professionale	
	55c	non ha obblighi di deontologia professionale in quanto agisce in ambito giudiziario	
1055	55	Quando il CTU ha l'incarico di esprimere una valutazione della congruità del compenso richiesto dal professionista al cliente	compensi
	55a	deve valutare secondo le tariffe del CTU	
	55b	deve valutare secondo scienza e coscienza	
	55c	deve valutare nei termini dei parametri previsti dal DM 140/2012	
1056	56	In quali maniere si fissa l'inizio delle operazioni peritali?	procedure
	56a	Comunicando data e luogo all'udienza di conferimento dell'incarico	
	56b	Comunicando data e luogo con PEC alle parti	
	56c	Necessariamente in entrambi i modi	
1057	57	Il CTP può farsi sostituire alle operazioni peritali delegando un terzo?	procedure
	57a	Sì	
	57b	No	
	57c	Solo se lo comunica al CTU prima dell'inizio delle operazioni peritali	

1058	58	Il CTP può farsi assistere nel corso delle operazioni peritali da ausiliari?	procedure
	58a	Si	
	58b	No	
	58c	Solo se lo comunica al CTU prima dell'inizio delle operazioni peritali	
1059	59	L'avvocato può farsi sostituire alle operazioni peritali delegando un terzo?	procedure
	59a	Si	
	59b	No	
	59c	Solo se lo comunica nel corso dell'udienza di conferimento dell'incarico	
1060	60	Il CTU può valersi, nel corso delle operazioni peritali, di collaboratori?	procedure
	60a	Si	
	60b	No	
	60c	Solo se autorizzato dal giudice	
1061	61	Il CTU può farsi assistere durante le operazioni peritali da esperti nella materia di causa?	procedure
	61a	Si	
	61b	No	
	61c	Solo se autorizzato dal giudice	
1062	62	Il CTU deve redigere il "verbale di sopralluogo" in ogni occasione d'incontro?	procedure
	62a	Solo nelle procedure esecutive	
	62b	Sempre perché previsto dal Codice di Procedura Civile	
	62c	Non è obbligatorio ma è buona norma redigerlo e farlo firmare da tutti i presenti	

1063	63	Il CTU durante i sopralluoghi può chiedere informazioni alle parti o a terzi?	procedure
	63a	Sì, se autorizzato dal giudice	
	63b	No, assolutamente	
	63c	A seconda delle circostanze	
1064	64	Come si comporta il CTU davanti a comportamenti offensivi o ostativi dei presenti?	procedure
	64a	Li allontana e non li fa partecipare alle operazioni peritali	
	64b	Sospende le operazioni peritali ed informa del fatto il giudice	
	64c	Redige verbale riportando l'accaduto ed allegandolo alla relazione peritale	
1065	65	Come si comporta il CTU che viene accusato di "parzialità" durante le operazioni peritali?	procedure
	65a	Replica e giustifica il suo comportamento	
	65b	Annota le accuse e le riporta nel verbale che allegherà alla relazione.	
	65c	Redige il verbale annotando le accuse. Sospende le operazioni e riferisce al giudice.	
1066	66	Come si comporta il CTU se gli viene impedito l'accesso ai luoghi di causa?	procedure
	66a	Redige la relazione senza effettuare il sopralluogo	
	66b	Sospende le operazioni peritali e chiede lumi al giudice	
	66c	Richiede, in quanto pubblico ufficiale, l'ausilio della forza pubblica	

1067	67	Come si comporta il CTU se viene impedito al CTP l'accesso ai luoghi di causa?	procedure
	67a	Prosegue le operazioni perché le parti possono negare l'accesso al CTP	
	67b	Sospende le operazioni peritali e chiede lumi al giudice	
	67c	Richiede, in quanto pubblico ufficiale, l'ausilio della forza pubblica	
1068	68	Come si comporta il CTU se viene impedito ad una parte l'accesso ai luoghi di causa?	procedure
	68a	Prosegue le operazioni perché la parte può negare l'accesso alla parte avversa, purché l'accesso non sia impedito anche al CTP	
	68b	Sospende le operazioni peritali e chiede lumi al giudice	
	68c	Richiede, in quanto pubblico ufficiale, l'ausilio della forza pubblica	
1069	69	Il CTU in corso di operazioni peritali risponde alle istanze tecniche dei CTP?	procedure
	69a	No	
	69b	Sì	
	69c	Sì, ma riportandolo nel verbale	
1070	70	Deve il CTU informare le parti dei suoi sopralluoghi presso i pubblici uffici?	procedure
	70a	Sì	
	70b	No	
	70c	Sì, ma solo se le parti hanno partecipato al precedente sopralluogo	

1071	71	Può il CTP partecipare alle operazioni peritali in videoconferenza?	procedure
	71a	Si	
	71b	Si, se autorizzato dalla controparte	
	71c	No	
1072	72	Se il CTU, a richiesta del CTP, non posticipa un sopralluogo, viola il principio del contraddittorio?	procedure
	72a	Si	
	72b	No	
	72c	Solo se si tratta di ragioni di salute	
1073	73	Come si comporta il CTU se, al primo sopralluogo, non si presenta nessuno?	procedure
	73a	Sospende le operazioni e convoca un nuovo incontro	
	73b	Apre le operazioni, le sospende e riferisce al giudice	
	73c	Redige il verbale e prosegue l'attività peritale	
1074	74	Come si comporta il CTU se, al sopralluogo successivo al primo, non si presenta nessuno?	procedure
	74a	Sospende le operazioni e rinvia convocando nuovamente le parti	
	74b	Sospende le operazioni e chiede al magistrato come comportarsi	
	74c	Continua le operazioni peritali	
1075	75	Se il CTP nel corso delle operazioni si comporta in modo reticente, cosa fa il CTU?	procedure
	75a	Lo obbliga a collaborare, in qualità di pubblico ufficiale	
	75b	Prosegue la sua attività	
	75c	Sospende le operazioni e riferisce al giudice	

1076	76	Può il CTU, nel corso dei sopralluoghi e al fine del contraddittorio, esprimere giudizi sulla causa?	procedure
	76a	No	
	76b	Dipende dalla difficoltà e complessità del quesito	
	76c	Si	
1077	77	È previsto dal c.p.c. un termine per l'inizio delle operazioni peritali?	procedure
	77a	Si, almeno 15 giorni dal giuramento (esclusi casi d'urgenza)	
	77b	Si, dopo 10 giorni dal giuramento	
	77c	No, ma è buona norma lasciare un congruo termine	
1078	78	Se il giudice non l'autorizza, può il CTU esperire un tentativo di conciliazione?	procedure
	78a	Si, sempre	
	78b	No, mai	
	78c	Solo se lo richiedono le parti	
1079	79	La proposta transattiva del CTU dev'essere conforme al mandato peritale?	procedure
	79a	Si, naturalmente	
	79b	Non necessariamente	
	79c	No, basta che sia conforme alla volontà delle parti e conforme alle leggi	
1080	80	Come si comporta il CTU se le parti conciliano ma gli chiedono di non depositare il verbale?	procedure
	80a	Deposita il verbale	
	80b	Restituisce i fascicoli e comunica la avvenuta transazione tra le parti	
	80c	Deposita la relazione	

1081	81	Come si comporta il CTU se riceve le osservazioni alla relazione in ritardo sul termine concesso?	procedure
	81a	Le allega e controdeduce	
	81b	Deposita la relazione senza le osservazioni tardive	
	81c	Deposita la relazione con le osservazioni tardive senza controdedurre alle stesse	
1082	82	Le parti assenti alle operazioni peritali possono formulare osservazioni alla CTU?	procedure
	82a	Sì, se hanno nominato un CTP	
	82b	Sì, sempre	
	82c	No, mai	
1083	83	Chi è assente al sopralluogo peritale può contestare l'operato del CTU in quel sopralluogo?	procedure
	83a	Sì, se dimostra di essere stato assente per validi e giustificati motivi	
	83b	Sì, sempre	
	83c	No, mai	
1084	84	I legali delle parti possono formulare osservazioni alla CTU?	procedure
	84a	Sì, se di carattere tecnico	
	84b	No, il CTU risponde solo alle osservazioni dei CTP	
	84c	Sì, se sono inerenti al mandato formulatogli dal giudice	

1085	85	Nel caso accolga le osservazioni delle parti alla sua relazione, come si comporta il CTU?	procedure
	85a	Le riporta nella relazione, senza modificare quella già inviata alle parti	
	85b	Le riporta nella relazione, modificandola in conformità	
	85c	Invia nuovamente la relazione modificata alle parti per eventuali nuove osservazioni	
1086	86	Se, per il mandato conferitogli, il CTU ritiene di non essere competente, come si comporta?	procedure
	86a	Non rinuncia all'incarico e si avvale di un collaboratore competente in materia	
	86b	Non rinuncia all'incarico e si avvale di un collaboratore competente, previa autorizzazione	
	86c	Dichiara la sua incompetenza e chiede di essere sostituito	
1087	87	Come si comporta il CTU che si rende conto, durante le operazioni peritali, di avere o avere avuto rapporti con le parti o i loro legali?	procedure
	87a	Non si astiene perché ha giurato di essere imparziale	
	87b	Informa il magistrato	
	87c	Si astiene	
1088	88	In quali casi il CTU ha il dovere di rifiutare l'incarico?	procedure
	88a	Quando riconosce la sua incompatibilità con una delle parti	
	88b	Quando riconosce la sua incompatibilità con uno dei CTP	
	88c	Allorquando è oberato da altri impegni di lavoro	

1089	89	Il CTU, dopo l'espletamento dell'incarico peritale, può assumere incarichi da una delle parti?	procedure
	89a	Si, sempre	
	89b	Si, se non riguardano l'oggetto della vertenza giudiziaria	
	89c	No, prima della sentenza passata in giudicato	
1090	90	Può il CTU richiedere la liquidazione di spese di studio non documentabili?	procedure
	90a	Si, commisurando l'importo in proporzione al tempo impiegato	
	90b	Si, solo se lo studio ha dipendenti	
	90c	Si, solo a forfait ed il giudice le valuterà	
1091	91	In caso di conciliazione il CTU può farsi retribuire dalle parti senza la liquidazione del giudice?	procedure
	91a	No, deve presentare istanza ed essere liquidato dal giudice	
	91b	Si, concordandolo con le parti	
	91c	Si, concordandolo con la parte soccombente	
1092	92	Le spese degli ausiliari autorizzati dal giudice come sono liquidate?	procedure
	92a	Secondo le tabelle applicabili per il CTU	
	92b	Secondo le tariffe professionali dell'ausiliare	
	92c	Secondo le tabelle applicabili per il CTU previamente autorizzate dal giudice	
1093	93	Il CTU può procrastinare prove di laboratorio autorizzate fino all'anticipazione delle spese?	procedure
	93a	Si	
	93b	No	
	93c	Chiede al giudice come comportarsi	

1094	94	Come si comporta il CTU che nel corso delle operazioni peritali rileva gravi vizi, difetti o difformità di luoghi che non sono oggetto dei quesiti postigli?	procedure
	94a	Il CTU non può rilevare aspetti non inerenti ai quesiti	
	94b	Ha il dovere di riferire alla Procura della Repubblica competente	
	94c	Avverte il giudice che gli ha conferito l'incarico	
1095	95	Può il CTU effettuare un sopralluogo a sorpresa (ad esempio, per immissioni ex art. 844 c.c.)?	procedure
	95a	Sì, sempre	
	95b	No, mai	
	95c	Sì, concordandolo con i CTP	
1096	96	Può il CTU operare un sopralluogo imprevisto (ad esempio, per verifiche di infiltrazioni da pioggia)?	procedure
	96a	No, mai	
	96b	Sì, sempre	
	96c	Sì, se concordato preventivamente con i CTP	
1097	97	Ha il CTU l'obbligo di allegare alla sua relazione le note dei CTP?	procedure
	97a	Sì, sempre	
	97b	Sì, se sono pervenute nei termini	
	97c	No, mai	
1098	98	Può un CTP assistere più di una parte nello stesso procedimento civile?	procedure
	98a	Sì, ma non più di due parti	
	98b	Sì	
	98c	No	

1099	99	A chi deve inviare le comunicazioni il CTU?	
	99a	Ai legali delle parti	procedure
	99b	Alle parti	
	99c	Alle parti ed ai CTP	
1100	100	Il CTU nominato deve esaminare il fascicolo in cancelleria prima del giuramento?	
	100a	No	procedure
	100b	Sì	
	100c	Sì, se presenta, dopo la nomina, una “istanza di visibilità degli atti”	
1101	101	Come si comporta il CTU se nel corso delle operazioni peritali si rende conto di non possedere gli elementi necessari per rispondere ad un quesito?	
	101a	Chiede di avvalersi di un collaboratore esperto	procedure
	101b	Dichiara in relazione che non è possibile dare una risposta compiuta al quesito posto	
	101c	Rinuncia all’incarico	
1102	102	Può il CTU ascrivere vizi/difetti dell’opera esaminata a soggetti estranei alla vertenza?	
	102a	Sì	procedure
	102b	No, non può assolutamente	
	102c	No, non può perché sono stati prodotti da terzi	
1103	103	Può il CTU acquisire il “manuale d’uso e manutenzione” di una macchina oggetto di causa senza l’autorizzazione del giudice?	
	103a	Sì, sempre	procedure
	103b	Sì, ma spetta alla parte interessata produrlo	
	103c	No	

1104	104	Cambiano le funzioni del CT se la nomina viene fatta dal PM o dal GIP?	
	104a	No	penale
	104b	Dipende dal tipo di consulenza richiesta	
	104c	Sì	
1105	105	Basta la relazione scritta o serve anche la declamazione orale nel processo civile?	
	105a	Sì, lo scritto è sufficiente	penale
	105b	No, è necessaria l'esposizione orale	
	105c	Dipende dalla fase processuale e/o dal rito	
1106	106	Nella perizia le espressioni offensive sono esenti da censure?	
	106a	Sempre, ex art. 598 c.p.	penale
	106b	Mai, perché non sussistono cause di esclusione delle responsabilità	
	106c	Il concetto di diritto di critica le consente	
1107	107	Il CTU nominato dal giudice	
	107a	deve prestare il suo ufficio sempre e comunque	procedure
	107b	è libero di accettare o meno	
	107c	deve prestare il suo ufficio a meno di validi motivi di astensione/rinuncia riconosciuti dal giudice	
1108	108	L'erronea indicazione dei dati catastali nell'atto di pignoramento comporta di regola nullità del pignoramento?	
	108a	Sì	estimo
	108b	No	
	108c	Solo se l'errore catastale riguarda tutti i beni pignorati	

1109	109	Qual è il ruolo del tecnico nella perizia contrattuale?	
	109a	Facilitare la conciliazione delle parti	
	109b	Offrire una stima tecnicamente esatta della questione di cui si discute	adr
	109c	Decidere chi ha ragione e chi ha torto	
1110	110	Il conciliatore non deve	
	110a	decidere la lite secondo la sua esperienza	
	110b	fare proposte per risolvere la lite	adr
	110c	indirizzare le parti verso un accordo sulla base di un suggerimento	
1111	111	Quali sono i dati catastali sufficienti per la descrizione catastale dell'immobile nell'atto di pignoramento?	
	111a	Comune Catastale, foglio, sezione (se presente), particella, subalterno, irrilevante il resto	
	111b	Particella, subalterno, irrilevante il resto	estimo
	111c	Non si sono dati catastali minimi da riportare nell'atto di pignoramento, ma è sufficiente un qualsiasi dato che identifichi il bene	
1112	112	Chi deve dedurre le prove nelle vertenze civili?	
	112a	Sempre le parti in causa	
	112b	Le parti, salvo i casi previsti dalla legge	procedure
	112c	Sempre il giudice	
1113	113	Il principio del contraddittorio deve essere rispettato	
	113a	dal CTU	
	113b	dalle parti, previo accordo tra loro	procedure
	113c	dalle parti e dal giudice	

1114	114	A quale data relativa al contratto di locazione si fa riferimento per chiarire la sua opponibilità alla procedura esecutiva?	estimo
	114a	Alla data di sottoscrizione/stipula del contratto di locazione	
	114b	Alla data di inizio del contratto	
	114c	Alla data di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate	
1115	115	Nel verbale delle operazioni peritali devono essere sempre indicati	procedure
	115a	data, luogo e sintesi della riunione	
	115b	data e sintesi della riunione	
	115c	data, luogo, persone presenti e sintesi della riunione	
1116	116	Quando il CTU lede il principio del contraddittorio?	procedure
	116a	Se non accetta le osservazioni scritte dei CTP sui quesiti	
	116b	Se non redige i verbali delle operazioni peritali	
	116c	Se non deposita la relazione entro il termine stabilito dal mandato	
1117	117	Se il CTU è autorizzato dal giudice a compiere indagini da sé solo (ex art.194 c.p.c.)	procedure
	117a	non può avvalersi di ausiliari	
	117b	il procedimento è un ATP (Accertamento Tecnico Preventivo)	
	117c	il giudice non parteciperà alle operazioni peritali	

1118	118	Per l'iscrizione all'albo dei CTU presso il tribunale di pertinenza	procedure
	118a	è necessario frequentare un corso formativo specifico di almeno 30 ore	
	118b	è necessario essere iscritti all'albo professionale da almeno 10 anni	
	118c	è necessario essere forniti di speciale competenza tecnica in una materia	
1119	119	Il CTU è nominato	procedure
	119a	dal giudice, dopo l'autorizzazione del presidente del tribunale	
	119b	dalla cancelleria del tribunale, secondo la rotazione prevista dalla legge	
	11c	dal giudice	
1120	120	Secondo il c.p.c., il CTU è incompatibile se	procedure
	120a	non ha mai svolto incarichi nella materia per cui si verte	
	120b	non è iscritto all'albo dei CTU	
	120c	ha svolto prestazioni professionali per uno dei legali	
1121	121	Come deve comportarsi il CTU incompatibile?	procedure
	121a	Deve attendere che le parti lo rappresentino al giudice	
	121b	Deve presentare una istanza di astensione alle parti	
	121c	Deve presentare una istanza di astensione al giudice	
1122	122	Da chi è stabilita la data d'inizio delle operazioni peritali?	procedure
	112a	Dal giudice nell'ordinanza di nomina del CTU	
	112b	Dal CTU all'atto del giuramento	
	112c	Dai legali delle parti	

1123	123	Quale è il termine temporale per depositare la CTU?	procedure
	123a	Quello che stabilisce il giudice	
	123b	120 giorni dall'udienza di conferimento dell'incarico	
	123c	120 giorni dall'inizio delle operazioni peritali	
1124	124	Cosa non può fare il CTU senza l'autorizzazione del giudice?	procedure
	124a	Convocare le parti presso il suo studio	
	124b	Posticipare l'inizio delle operazioni peritali	
	124c	Acquisire documenti presso pubblici uffici	
1125	125	Quali indagini può condurre il CTU?	procedure
	125a	Quelle autorizzate dal giudice	
	125b	Quelle concordate con le parti	
	125c	Quelle necessarie per rispondere al quesito	
1126	126	Il CTU ha l'obbligo di tentare la conciliazione tra le parti?	procedure
	126a	Solo se richiesto dal giudice	
	126b	Si, sempre	
	126c	Solo se richiesto dalle parti	
1127	127	Quanti CTU possono essere nominati per lo stesso processo?	procedure
	127a	Uno o più	
	127b	Due al massimo	
	127c	Uno per ogni CTP	
1128	128	Quali sono le responsabilità del CTU?	procedure
	128a	Sia civili che penali	
	128b	Nessuna perché opera per la giustizia	
	128c	Solo responsabilità civili, nel caso di colpa grave	

1129	129	Il CTU può acquisire un documento da una delle parti se necessario per rispondere ai quesiti?	procedure
	129a	Si, ovviamente	
	129b	Si, se formalmente autorizzato dalle parti e dal giudice	
	129c	No, naturalmente	
1130	130	Il CTU può effettuare sopralluoghi senza dare preavviso alle parti?	procedure
	130a	Si, se necessario per rispondere ai quesiti postigli	
	130b	Si, se una parte non consente l'accesso ad un'altra parte	
	130c	No	
1131	131	Come si comporta il CTU se riceve critiche al suo operato?	procedure
	131a	Deve sapersi autocontrollare	
	131b	Deve chiedere al giudice di essere sostituito	
	131c	Deve ricordare quali sono i poteri conferitigli dalla legge	
1132	132	Qual è un errore grave del CTU che può comportare la nullità della perizia?	procedure
	132a	Non redigere i verbali delle operazioni peritali	
	132b	Non trasmettere i verbali delle operazioni peritali alle parti assenti	
	132c	Non astenersi nel caso di incompatibilità	
1133	133	Come si determina l'onorario del CTU?	compensi
	133a	Secondo le tariffe professionali	
	133b	Secondo gli accordi presi con le parti in causa	
	133c	Secondo le tariffe giudiziarie	

1134	134	Gli avvocati possono intervenire nel corso delle operazioni peritali?	procedure
	134a	Mai	
	134b	Sempre	
	134c	Solo se autorizzati dal giudice	
1135	135	Come il CTU informa gli avvocati delle parti dell'inizio delle operazioni peritali?	procedure
	135a	Con comunicazione successiva al conferimento dell'incarico (PEC)	
	135b	Al momento del conferimento dell'incarico, nel verbale d'udienza	
	135c	Gli avvocati s'informano presso il CTU successivamente alla nomina	
1136	136	Qual è il termine per la designazione del CTP?	procedure
	136a	Successivamente alla data di inizio delle operazioni peritali	
	136b	Solo all'udienza di conferimento dell'incarico al CTU	
	136c	L'udienza di conferimento dell'incarico al CTU, o l'inizio delle operazioni peritali se consentito dal giudice	
1137	137	Quali sono i compiti del CTP?	procedure
	137a	Fornisce, nell'interesse della parte, osservazioni alla CTU	
	137b	Assiste, partecipa fattivamente alle operazioni di perizia ed osserva sulla CTU	
	137c	Fornisce, a richiesta del CTU, ausilio nelle operazioni peritali	

1138	138	Se sorgono questioni nel corso delle operazioni peritali, come si comporta il CTU?	procedure
	138a	Informa la cancelleria dell'evento	
	138b	Convoca le parti e risolve da solo le questioni insorte	
	138c	Informa il giudice dell'evento	
1139	139	I legali possono, in corso di perizia, sollevare questioni sui poteri, limiti ed operato del CTU?	procedure
	139a	No	
	139b	Sì, informando la cancelleria dell'evento	
	139c	Sì, producendo istanza al giudice	
1140	140	Il CTU può essere sollevato dall'incarico?	procedure
	140a	Sì, se lo richiedono entrambe le parti	
	140b	No, mai	
	140c	Sì, per gravi motivi e solo dal giudice	
1141	141	Può il CTU nominare ausiliari che lo coadiuvino nell'incarico conferitogli?	procedure
	141a	Sì, se autorizzato dal giudice	
	141b	Sì, se lo richiedono entrambe le parti	
	141c	No	
1142	142	Dopo avere completato l'incarico può il CTU essere chiamato a chiarimenti?	procedure
	142a	No, perché fa fede la relazione già depositata agli atti	
	142b	Sì, se il giudice lo ritiene opportuno/necessario	
	142c	Può fornire chiarimenti solo fuori udienza o in camera di consiglio	

1143	143	Può il CTU richiedere proroghe per il deposito della perizia?	procedure
	143a	Sì, una sola volta	
	143b	No, mai	
	143c	Sì, anche più volte, se necessario e previa giustificazione	
1144	144	In quale fase della consulenza i CTP forniscono le loro osservazioni scritte alla CTU?	procedure
	144a	In udienza	
	144b	Alla bozza di relazione inviata loro dal CTU	
	144c	Allorché lo richiedono il giudice e/o le parti	
1145	145	Quali sono le conseguenze di una CTU incompleta e/o irregolare?	procedure
	145a	Il mancato riconoscimento del compenso	
	145b	La sua rinnovazione con altro CTU	
	145c	Le parti ricorrono per la sua annullazione	
1146	146	Il giudice può ridurre la liquidazione dei compensi richiesta dal CTU?	compensi
	146a	No, perché fissi e definiti in base alle tariffe giudiziarie	
	146b	Sì, motivandola	
	146c	Sì, su richiesta delle parti	
1147	147	L'ammissione della parte al "gratuito patrocinio" copre anche i costi di CTU e/o CTP ?	compensi
	147a	No	
	147b	A volte	
	147c	Sì, sempre	

1148	148	Nel processo penale vale il principio del contraddittorio?	
	148a	No	penale
	148b	A volte	
	148c	Si	
1149	149	Quando la CT si definisce “endoperitale”?	
	149a	Quando le parti nominano un CT ma il giudice non ha nominato il perito	penale
	149b	Quando il giudice nomina il perito	
	149c	Quando le parti nominano un CT ma il giudice ha nominato il perito	
1150	150	Quali sono gli accertamenti tecnici ripetibili?	
	150a	Quelli operati dal CT del PM	penale
	150b	Quelli operati dal CT dell’indagato	
	150c	Quelli operati dal perito	
1151	151	Quando si può procedere all’incidente probatorio?	
	151a	Durante il dibattimento	penale
	151b	Durante le indagini preliminari	
	151c	Prima delle indagini preliminari	
1152	152	Chi promuove l’incidente probatorio?	
	152a	L’indagato	penale
	152b	La parte offesa	
	152c	Il giudice	
1153	153	Da chi è nominato il perito?	
	153a	Dal PM	penale
	153b	Dal giudice	
	153c	Dall’indagato	

1154	154	Qual è il reato in cui incorre più spesso il perito/CT?	penale
	154a	Art. 373 c.p. (falsa perizia)	
	154b	Art. 326 c.p. (rivelazione di atti d'ufficio)	
	154c	Art. 328 c.p. (omissione di atti d'ufficio)	
1155	155	Quando una CT si definisce “extraperitale”?	penale
	155a	Quando il PM nomina il suo CT	
	155b	Quando l'indagato nomina il suo CT dopo che è stata disposta perizia dal giudice	
	155c	Quando l'indagato nomina il suo CT senza che sia stata disposta perizia dal giudice	
1156	156	Qual è la differenza tra “Perito” e “Consulente Tecnico”?	penale
	156a	Nessuna	
	156b	Il perito lo nomina il giudice ed il CT lo nomina il PM	
	156c	Il perito lo nomina il PM ed il CT lo nomina il giudice	
1157	157	L'albo dei periti è diverso da quello dei CTU?	penale
	157a	Si	
	157b	No	
	157c	A volte	
1158	158	Chi è l'“ausiliario” di Polizia Giudiziaria (PG)?	penale
	158a	Un consulente tecnico	
	158b	Un perito	
	158c	Un tecnico qualsiasi di cui si avvale la PG	

1159	159	Quale è il massimo termine temporale per la perizia penale?	
	159a	30 giorni	penale
	159b	60 giorni	
	159c	90 giorni	
1160	160	Da chi è nominato il CT?	
	160a	Dal giudice	penale
	160b	Dal PM	
	160c	Da entrambi	
1161	161	Il perito può avvalersi di tecnici specialistici?	
	161a	Sì, sempre	penale
	161b	No, mai	
	161c	Sì, se preventivamente autorizzato	
1162	162	Quali sono gli accertamenti tecnici irripetibili?	
	162a	Quelli che riguardano persone	penale
	162b	Quelli che riguardano persone, luoghi e cose modificabili	
	162c	Quelli che riguardano incidenti stradali	
1163	163	Nel dibattimento chi interroga il CT?	
	163a	Il giudice	penale
	163b	Il giudice ed il PM	
	163c	Il giudice, il PM e gli avvocati	
1164	164	Quando viene acquisita al dibattimento la relazione del perito?	
	164a	Dopo il deposito in cancelleria	penale
	164b	Dopo l'esame orale	
	164c	Dopo la fine dell'udienza dibattimentale	

1165	165	Al dibattimento in che ordine viene interrogato il perito?	
	165a	Giudice, PM, parte civile, imputato	penale
	165b	PM, parte civile, imputato, giudice	
	165c	Imputato, parte civile, giudice, PM	
1166			
1166	166	Come sono liquidate le competenze per le perizie penali?	
	166a	Con apposite tabelle	penale
	166b	Con le medesime che valgono per le perizie civili	
	166c	A seconda degli argomenti trattati	
1167			
1167	167	Possono esserci proroghe dei termini di consegna per la perizia?	
	167a	No	penale
	167b	A volte	
	167c	Si	
1168			
1168	168	Può il perito nominato rifiutare l'incarico?	
	168a	No, mai	penale
	168b	Si, sempre	
	168c	Si, per giustificati motivi	
1169			
1169	169	Cosa fare nel caso ci si trovi a stimare un fondo intercluso?	
	169a	Ridurre il valore di stima	estimo
	169b	Non preoccuparsi perché non vale niente	
	169c	Stimare la servitù di passaggio coattiva	
1170			
1170	170	Cosa fare nel caso ci siano diritti di terzi su un immobile?	
	170a	Stimare e porre in vendita con esclusione della quota del terzo	estimo
	170b	Stimare e porre in vendita l'intero	
	170c	Verificare che tipo di diritto vanta il terzo	

1171	171	Il diritto di abitazione e d'uso è pignorabile?	
	171a	Sì	estimo
	171b	A volte	
	171c	No	
1172	172	Se i beni sono ipotecati/pignorati possono stimarsi?	
	172a	Sì	estimo
	172b	No	
	172c	A volte	
1173	173	Cosa fare se si scoprono errori negli atti di provenienza dei beni da stimare?	
	173a	Si sospendono le operazioni di stima	estimo
	173b	Si comunica al giudice e si provvede alla correzione	
	173c	Si provvede autonomamente alla correzione	
1174	174	Cos'è il "compendio agricolo unico"?	
	174a	Il terreno ed annessi agricoli di un solo proprietario	estimo
	174b	Il terreno ed annessi agricoli di superficie minima indivisibile	
	174c	Il terreno ed annessi agricoli siti in un solo territorio	
1175	175	Il testamento è un atto "mortis causa"?	
	175a	A volte	estimo
	175b	No	
	175c	Sì	
1176	176	La liquidazione del giudice al CTU è un titolo esecutivo?	
	176a	Sì	estimo
	176b	No	
	176c	A volte	

1177	177	Quando un titolo si dice esecutivo?	
	177a	Quando è emesso dalla P.A.	estimo
	177b	Quando è emesso da un giudice	
	177c	Quando è emesso dal TAR	
1178	178	Come ci si comporta in sede estimativa davanti a difformità catastali?	
	178a	Non si dà nessuna importanza perché sono irrilevanti	estimo
	178b	Si apportano le necessarie modifiche	
	178c	Si comunica al giudice e, se del caso, si apportano correzioni	
1179	179	Come ci si comporta in sede estimativa davanti a difformità urbanistico-edilizie?	
	179a	Si analizzano e si esprime un giudizio di sanabilità (o meno)	estimo
	179b	Si sospendono le operazioni peritali e si rimette il mandato	
	179c	Si chiede il parere al giudice	
1180	180	Come si stima un immobile in comunione legale tra i coniugi?	
	180a	Si stralcia la quota del coniuge comproprietario	estimo
	180b	Si stima per intero	
	180c	Non si stima	
1181	181	Cosa s'intende per "esproprio per pubblica utilità"?	
	181a	L'occupazione di un fondo altrui	estimo
	181b	Acquisizione coattiva da parte della P.A. di beni di proprietà privata, per il perseguimento di scopi pubblici e dietro la corresponsione di un indennizzo	
	181c	L'occupazione di un fondo di proprietà della P.A.	

1182	182	Come si stima il valore di un immobile in caso di esproprio per p.u. ?	
	182a	Con una riduzione dell'indennità di esproprio del 25%	estimo
	182b	Con una riduzione dell'indennità di esproprio del 50%	
	182c	Al valore di mercato	
1183	183	Il contratto di locazione dell'immobile da stimare è opponibile alla procedura esecutiva?	
	183a	Sì, sempre	estimo
	183b	No	
	183c	A volte	
1184	184	Possono cancellarsi/regolarizzarsi oneri in corso di procedura esecutiva?	
	184a	Sì, se possibile	estimo
	184b	No	
	184c	Sì, sempre	
1185	185	Quali sono gli oneri a carico dell'acquirente?	
	185a	Procedere a sanatoria entro 6 mesi dall'aggiudicazione	estimo
	185b	Procedere a sanatoria entro 120 giorni dall'aggiudicazione	
	185c	Procedere a sanatoria entro 60 giorni dall'aggiudicazione	
1186	186	Cos'è il "valore di mercato" di un immobile?	
	186a	Il valore dell'immobile fornito dall'OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare)	estimo
	186b	Il valore dell'immobile fornito dalle agenzie immobiliari locali	
	186c	Il valore calcolato con una perizia di stima	

1187	187	Cos'è l'International Valuation Standard (IVS)?	estimo
	187a	Un testo di approccio alla stima degli immobili	
	187b	Un metodo di stima immobiliare	
	187c	Un'associazione di valutatori immobiliari	
1188	188	Come è comunemente indicato l'European Valuation Standard (EVS)?	estimo
	188a	The White book	
	188b	The Red book	
	188c	The Blue book	
1189	189	Cosa è il Market Comparison Approach (MCA)?	estimo
	189a	Un metodo di stima immobiliare	
	189b	Un testo di estimo anglosassone	
	189c	Una associazione di esperti immobiliari	
1190	190	Cos'è il criterio di stima posto a base dell'MCA?	estimo
	190a	L'analisi selettiva delle offerte immobiliari del mercato	
	190b	Il metodo di confronto di mercato basato sulla comparazione dei beni da valutare con degli immobili con caratteristiche simili di prezzo noto	
	190c	La stima sintetica degli immobili offerti dal mercato	
1191	191	In mancanza della dichiarazione del valore della causa negli atti legali, l'onorario del CTU dev'essere calcolato a vacazione?	compensi
	191a	No	
	191b	Sì	
	191c	Nel caso specifico lo calcola direttamente il giudice	

1192	192	È compatibile il CTU che ha prestato la sua opera come CTP, in precedente processo, contro una delle parti?	procedure
	192a	No	
	192b	Sì	
	192c	È incompatibile solo se le parti lo segnalano prima dell'udienza di giuramento del CTU	
1193	193	Può il CTU rifiutare le osservazioni alla relazione ricevute dopo le ore 20.00 dell'ultimo giorno utile?	procedure
	193a	Sì	
	193b	No	
	193c	Sì, solo se ha previamente avisato le parti	
1194	194	Può il CTU giurare con atto depositato telematicamente?	procedure
	194a	Sì	
	194b	No	
	194c	Sì, solo se ha previamente avisato le parti	
1195	195	Può un CTU accettare un incarico da una parte dopo il deposito della relazione?	procedure
	195a	Sì, perché ha evaso l'incarico di CTU	
	195b	Sì, perché comunque il CTU ha svolto il proprio incarico sotto giuramento	
	195c	No, perché il giuramento ha efficacia anche successivamente al deposito della relazione	
1196	196	Può il CTU colmare le lacune delle istanze istruttorie formulate dalle parti?	procedure
	196a	Non solo può, ma è un suo preciso dovere	
	196b	Sì, perché opera ai fini giustizia	
	196c	No	

1197	197	Da quale momento l'atto di pignoramento è opponibile ai "terzi" estranei alla procedura esecutiva?	
	197a	Dalla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario	estimo
	197b	Dalla data di trascrizione del pignoramento	
	197c	Dalla data di consegna dell'atto al debitore	
1198	198	I comproprietari non eseguiti del bene pignorato devono essere "avvisati" ex art. 498 c.p.c. della procedura di pignoramento?	
	198a	No	estimo
	198b	Sì	
	199c	Solo se convivente	
1199	199	I creditori (oltre al procedente) che abbiano iscritto ipoteca sui beni pignorati devono essere "avvisati" ex art. 498 c.p.c. della procedura di pignoramento?	
	199a	No	estimo
	199b	Sì	
	199c	No, perché i creditori hanno l'obbligo di verificare continuamente sul PCT	
1200	200	La trascrizione della "denuncia di successione" vale anche come trascrizione di accettazione di eredità?	
	200a	No	estimo
	200b	Sì	
	200c	A volte	

2. ELENCO DELLE SPECIALIZZAZIONI DEGLI INGEGNERI CTU E PERITI

Questo repertorio è stato realizzato con l'obiettivo di fornire ai magistrati ed agli avvocati un supporto applicativo per la scelta consapevole del consulente tecnico chiamato a dare risposte concrete ai quesiti inerenti al caso oggetto di contenzioso. Il repertorio costituisce anche una traccia per gli aspiranti Ctu nell'indicazione delle loro specializzazioni e altrettanto potrebbe costituire un riferimento per l'organizzazione dei corsi di aggiornamento degli ingegneri inseriti negli elenchi dei consulenti tecnici dei Tribunali con l'avallo dell'Ordine. I termini usati nel repertorio corrispondono a quelli indicati nell'art. 46 dpr 328/2001. Il titolo della voce sull'infortunistica stradale deriva dall'art. 67 delle disp. att. c.p.p. - albo dei periti presso il tribunale. Le voci elencate non rappresentano tutte le attività dell'ingegneria ma solo alcune di esse collegate con l'attività del Ctu, professionista che interviene in presenza di contenzioso.

CNI - GDL IF - GTT 2019	
REPERTORIO SPECIALIZZAZIONI CTU	
1	Opere edili, urbanistica, estimo - giudizi di stima, contenzioso sui diritti reali, appalti, gestione dei contratti e dei lavori
2	Strutture
3	Infrastrutture territoriali e di trasporto
4	Opere geotecniche, per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio
5	Macchine
6	Impianti per la produzione, trasformazione e distribuzione dell'energia - energetica
7	Impianti, sistemi e processi industriali e tecnologici e automazione
8	Apparati e strumentazioni per la diagnostica e la terapia medico chirurgica
9	Impianti e sistemi elettronici

10	Telecomunicazioni
11	Informatica e generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni
12	Sicurezza (cantieri, luoghi di lavoro, antincendio, altro)
13	Responsabilità professionale, prestazioni d'opera intellettuale, compensi, proprietà industriale ed intellettuale
14	Infortunistica del traffico e della circolazione stradale

Per i contenuti delle specializzazioni vedere il glossario di seguito riportato

GLOSSARIO SPECIALIZZAZIONI CTU

fonti: art 46 dpr 328/2001 e varie

(Ingegneria civile e ambientale)

1 Opere edili, urbanistica, estimo - giudizi di stima, contenzioso sui diritti reali, appalti, gestione dei contratti e dei lavori

Opere edili

Edilizia abitativa, industriale, scolastica, alberghiera, ospedaliera

Arredo urbano, piazze, parchi, giardini

Progettazione ecosostenibile

Acustica negli edifici civili e industriali, teatri, sale registrazione (protezione acustica passiva, etc.)

Tecnologia dei componenti edilizi

Gestione e riqualificazione del patrimonio immobiliare

Progettazione integrata

Gestione di progetti edili complessi

Validazione dei progetti secondo il codice appalti

Catasto

Impianti a servizio degli edifici

Impianti di climatizzazione estiva e condizionamento

Impianti termici, teleriscaldamento e centrali termiche

Isolamento termico e acustico degli edifici

Urbanistica

Programmazione e pianificazione territoriale urbanistica

Piani e ristrutturazioni urbanistiche

Regolamentazione edilizia, urbana e territoriale

Estimo - giudizi di stima

Estimo immobiliare

Giudizi di stima di immobili e terreni

Rendite catastali immobili speciali

Svalutazione immobili per vizi e difetti (mancanza requisiti acustici e termici, etc.)

Indennità di sopraelevazione

Espropriazioni

Servitù

Estimo mobiliare

Estimo aziendale

Valutazione macchinari

Valutazione start up

Valutazione danni veicoli

Estimo assicurativo

Contenzioso sui diritti reali

Condominio, divisioni, successioni, ecc.

Appalti, gestione dei contratti e dei lavori

Contratti, appalti pubblici e privati, collaudi tecnico amministrativi, etc.

2 Strutture

Strutture in metallo

Strutture in cemento armato e precompresso

Prefabbricati

Strutture marine

Strutture in legno

Strutture in muratura

Riabilitazione e consolidamento strutturale

Fondazioni speciali

Crolli e dissesti

Interventi urgenti di messa in sicurezza

Grandi opere (dighe gallerie, ponti)

3 Infrastrutture territoriali e di trasporto

Pianificazione e regolazione del traffico urbano
Pianificazione del traffico extraurbano
Strade e aree di sosta
Ferrovie e scali
Aeroporti e strutture aeroportuali
Vie d'acqua e porti
Impianti a fune sospesi, impianti a fune su rotaia, cremagliere

4 Opere geotecniche, per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio

Opere geotecniche
Geognostica
Meccanica delle rocce
Tecniche di consolidamento
Fondazioni e opere di sostegno
Gallerie e costruzioni in sotterraneo
Ingegneria mineraria
Stabilità dei terreni, cave e miniere, frane, dissesti idrogeologici, etc.

Opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, Sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio

Ingegneria sanitaria ambientale
Valutazione impatto ambientale
Valutazione ambientale strategica
Inquinamento atmosferico e idrico, decontaminazione, abbattimento emissioni
Bonifica dei suoli
Raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti urbani
Raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti speciali, tossici e nocivi
Dissesti idrogeologici (frane, alluvioni, valanghe, ecc)

Sismologia applicata all'ingegneria
Impianti depurazione acque reflue urbane ed industriali
Topografia, cartografia, catasto e sistemi informativi territoriali
Rilievi ed elaborazioni topografiche
Ingegneria forestale
Zonizzazione acustica, acustica ambientale
Inquinamento acustico
Idraulica
Opere di captazione, impianti di potabilizzazione, di adduzione e distribuzione
Sistemi fognari, opere di collettamento reti di fognatura
Impianti trattamento acque e potabilizzazioni
Impianti idroelettrici
Dighe e bacini artificiali
Idraulica fluviale e lacustre
Opere per la difesa del suolo

(Ingegneria industriale)

5 Macchine

Ambito terrestre

Macchine idrauliche, pompe, compressori
Macchine termiche, caldaie
Motori e turbomacchine
Macchine utensili
Macchine automatiche, robotica e mecatronica
Ascensori, scale mobili, impianti di trasporto locale
Macchine di sollevamento persone, ponti sviluppabili
Macchine di sollevamento materiali, gru, carri ponte
Strumentazione per misure meccaniche

Autoveicoli su gomma, Motoveicoli

Macchine operatrici o di cantiere

Locomotori e veicoli ferroviari

Ambito navale

Navale mercantile

Navale militare

Diportistica nautica

Offshore

Ambito aeronautico

Propulsori

Impianti di bordo

Velivoli a reazione ad ala fissa

Velivoli ad ala rotante

Apparecchiature elettroniche di bordo

**6 impianti di produzione, trasformazione e distribuzione dell'energia -
energetica**

Energetica

Diagnosi energetica degli edifici civili, industriali e processi industriali

Fonti di energia fossili, alternative e rinnovabili

Fornitura di vettori energetici e relativi contratti (elettricità, gas, calore, etc.)

EPC - energy performance contract

Impianti di produzione, trasformazione e distribuzione dell'energia

Gestione dell'energia

Termotecnica, produzione calore e energia per applicazioni civili e di processo

Impianti conversione energia (pannelli solari, impianti fotovoltaici, eolico, geotermico)

Termografia e analisi energetica

Reattori nucleari

Produzione, rigenerazione e smaltimento di materiali radioattivi

Sicurezza degli impianti nucleari

Impianti di climatizzazione estiva condizionamento

Impianti termici, teleriscaldamento e centrali termiche

Elettrotecnica

Impianti elettrici civili e domotica

Progettazione e gestione di impianti elettrici complessi

Illuminotecnica

Impianti elettrici: produzione, trasmissione, distribuzione

Apparecchiature elettromeccaniche

7 Impianti, sistemi e processi industriali e tecnologici e automazione

Tecnologie dei materiali

Nanotecnologie

Tecnologie dei materiali da costruzione

Marcatura materiali e componenti

Materiali ceramici

Materiali compositi

Siderurgia

Acciai speciali

Metalli non ferrosi

Chimica

Chimica fine

Petrochimica

Farmaceutica

Materie plastiche, polimeri, gomma

Gestione industriale e logistica

Ricerca, Progettazione, industrializzazione prodotto

Studi di processo e progettazione impianti

Linee di produzione e montaggio

Imballaggio industriale

Magazzini

Trasporto interno, esterno

Sistemi e reti di distribuzione

Gestione aziendale e per la qualità

Organizzazione e gestione risorse umane

Amministrazione, finanza, controllo di gestione

Marketing e organizzazione distribuzione

Programmazione e gestione produzione

Sistemi di gestione qualità UNI EN ISO 9001

Sistemi di gestione ISO 14001:2014

Sistemi di gestione UNI EN 45001

Sistemi di gestione ISO 27001:2005

Business Information Manager

Chief Information Officer

ICT Operation Manager Project Manager

Project Manager

Service Manager

Business Analyst

System Analyst

Automazione

Robotica

8 **Apparati e strumentazioni per la diagnostica e la terapia medico
chirurgica**

Biomedica

Ingegneria clinica

Tecnologie biomediche

Tecnico commerciale e manageriale

(Ingegneria dell'informazione)

9 Impianti e sistemi elettronici

Informazione

Controllo di processo

Informatica per logistica e automazione industriale

Telecontrollo, telerilevamento

Circuiti e componenti elettronici

Apparecchiature elettroniche, hardware

Circuiti, componenti e apparecchiature optoelettroniche

Calcolatori

Calcolatori di processo

Sensori, trasduttori e attuatori

Navigazione aerea, navale, terrestre

Radiazioni non ionizzanti, inquinamento elettromagnetico

10 Telecomunicazioni

Strumentazione per telecomunicazione

Telefonia fissa e mobile

Trasmissioni radio e TV

TLC su portante fisico e radio

Apparati per telecomunicazioni

11 Informatica e generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni

Trasmissione dati
Reti di computer e internet
Servizi di rete e web
Informatica
Informatica forense
Software di base, applicativo e gestionale
Sistemi informativi
Ingegneri del software
Sicurezza, informatica e protezione dati (information security and data protection)
Modelli matematico-fisici
Software tecnico scientifico
Modelli di calcolo per ingegneria civile
Modelli di calcolo per ingegneria meccanica
Modelli di fenomeni chimici, elettrici, ondulatori
Modelli di sistemi dinamici complessi

(Ambiti trasversali)

12 Sicurezza (cantieri, luoghi di lavoro, antincendio, altro)

Sicurezza luoghi di lavoro, antinfortunistica
Sicurezza dei cantieri temporanei e mobili
Sicurezza antincendio (approccio prescrittivo e prestazionale)
Piani di evacuazione e piani di emergenza
Valutazione dei rischi
Fire Investigation
Protezione da radiazioni
Stabilimenti industriali con sostanze pericolose (Rischio di incidente rilevante)

Sistemi automatici la sicurezza

Sicurezza degli impianti elettrici

Protezione da atmosfere esplosive, sostanze pericolose, agenti biologici

Sicurezza delle macchine e attrezzature da lavoro

13 Responsabilità professionale, prestazioni d'opera intellettuale, compensi, proprietà industriale ed intellettuale

Responsabilità professionale

Prestazioni d'opera intellettuale e compensi

Proprietà industriale ed intellettuale

Brevetti, marchi, modelli, contraffazioni

14 Infortunistica del traffico e della circolazione stradale

Ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali

Sinistri stradali, fissaggio dei carichi, trasporto merci pericolose, etc.

3. PROPOSTA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA TRIBUNALE E ORDINI, COLLEGI, CAMERE DI COMMERCIO*, AVENTE AD OGGETTO LE REGOLE PER L'ISCRIZIONE E LA PERMANENZA NEGLI ALBI DEI CTU E DEI PERITI

Premessa

L'attività di Perito e di Consulente Tecnico d'Ufficio rappresentano una particolare fattispecie di prestazione professionale commissionata da un committente pubblico e le procedure di assegnazione degli incarichi e i relativi compensi devono essere oggetto di criteri oggettivi e non discrezionali o discriminanti. Il CSM, con apposita risoluzione del 25 ottobre 2017, ha individuato quale strumento principale per la armonizzazione della metodologia di revisione degli albi la conclusione di un protocollo d'intesa tra il Consiglio Superiore e le altre Parti, recante linee guida destinate al recepimento in protocolli locali stipulati dagli organi competenti.

A tal proposito si ravvisa l'opportunità di avviare una collaborazione, al fine di dare concreta attuazione alla normativa vigente in subjecta materia, mediante il conseguimento di obiettivi tra cui, principalmente, quello di definire con maggiore precisione e rigore i requisiti necessari per il conseguimento dell'iscrizione all'Albo dei Periti e dei CTU, con precipuo riferimento alla "speciale competenza tecnica" di cui all'art. 69, comma 1, disp. att. c.p.p. ed all'art. 15, comma 1, disp. att. c.p.c., dato atto, comunque, che requisito essenziale per il raggiungimento della specifica competenza sia l'iscrizione all'Albo professionale e l'effettivo esercizio della professione.

Allo stato, infatti, i requisiti per l'iscrizione negli Albi dei Consulenti Tecnici d'Ufficio e dei Periti non sono rigorosi, sebbene essi svolgano una funzione d'importanza rilevante non solo nell'ambito dei procedimenti civili e/o penali in cui sono nominati dai giudici, ma addirittura nella società, visto l'elevato tasso di litigiosità e il numero di processi nel nostro paese. Dunque essi rivestono un importante ruolo sociale e per espletare al meglio la loro funzione devono attenersi a precisi principi e doveri. Malgrado ciò, la loro iscrizione negli Albi è ancora regolata da una norma che risale al 1942, certamente inadeguata ai nostri tempi.

Si fa riferimento all'articolo 15 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile, che così recita: *“Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali. Nessuno può essere iscritto in più di un albo. Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell'articolo precedente. Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'articolo”*.

Per l'iscrizione negli Albi non è necessaria una certificazione che attesti la speciale competenza tecnica. Infatti, *“Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia”*, ma di fatto, non essendo stati stabiliti i requisiti necessari per poter vantare tale “speciale competenza”, generalmente ottengono l'iscrizione semplicemente coloro che risultano iscritti all'albo professionale e possiedono un certificato penale illibato. Ma ciò spesso non basta per ricoprire il ruolo di CTU o Perito, considerato che nove volte su dieci le sue conclusioni vengono assunte dal giudice e costituiscono la motivazione tecnica della sentenza, e ciò trova suffragio in numerosi pronunciamenti della Cassazione che hanno affermato che se il giudice aderisce alle conclusioni del CTU non deve fornire motivazioni. E capita raramente che il giudice valuti negativamente l'operato del proprio consulente tecnico e non aderisca alle sue conclusioni, visto che lo nomina appositamente per supplire alle proprie lacune tecniche. La seconda ragione per cui la norma che regola l'accesso negli Albi dei CTU e dei Periti risulta oggi carente risiede nel fatto che non è previsto un percorso formativo specifico per acquisire le conoscenze tecnico-giuridiche necessarie (il sapere tecnico-scientifico non è infatti sufficiente per lo svolgimento della specifica attività). Ciò è paradossale se si pensa che è invece previsto da specifiche norme di legge un corso abilitante per svolgere altri tipi di attività quali, per esempio, il coordinatore per la sicurezza o il professionista antincendio (corso di 120 ore), l'agente immobiliare (200 ore), l'insegnante della scuola secondaria (1500 ore), l'estetista o la parrucchiera (1800 ore).

Questa situazione si ripercuote certamente sulla qualità della tecnica nel processo, argomento di cui si discute anche nelle competenti commissioni dei Consigli Nazionali.

Seguendo il percorso tracciato nell'ambito delle professioni sanitarie, si potrebbero ottenere dei risultati anche nel campo delle professioni tecniche. Infatti, in seguito all'emanazione della Legge 24/2017 (la c.d. Legge Gelli Bianco) che riguarda

il riordino delle professioni sanitarie e che all'articolo 15 tratta della "*Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria*", è stato siglato un protocollo d'intesa tra il Consiglio Superiore della Magistratura, il Consiglio Nazionale Forense e la Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, che definisce criteri applicativi condivisi a livello nazionale per la formazione degli albi. Sono seguite analoghe convenzioni siglate da altre categorie: chimici, fisici, psicologi ecc.

Per quanto concerne le professioni tecniche - non essendo intervenuto il legislatore per emanare l'omologo articolo 15 della Legge Gelli Bianco - negli ultimi tempi diversi Tribunali insieme con Ordini, Collegi, Camere di commercio* hanno collaborato per definire, a livello locale, protocolli d'intesa aventi ad oggetto le regole per l'iscrizione e la permanenza nell'Albo dei CTU e dei Periti.

1. Finalità

Il presente protocollo di intesa applica quanto in premessa ed è redatto in ossequio alle seguenti disposizioni normative:

- i) l'art. 221 c.p.p. che recita: "Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi, o tra le persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina";
- ii) l'art. 69, comma 1, disp. att. c.p.p. che dispone che possono ottenere l'iscrizione all'albo dei periti "le persone fornite di speciale competenza nella materia"; l'art. 61 c.p.c. che prescrive: "Quando è necessario, il giudice può farsi assistere ... da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica"; l'art. 15 c.p.c. che afferma: "Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia ...".

2. Domanda di iscrizione

La domanda di iscrizione dovrà essere sottoscritta digitalmente e presentata in via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del Tribunale prescelto.

L'aspirante, su richiesta, dovrà anche depositare la relativa copia di cortesia, completa di tutti gli allegati, presso la Cancelleria del Tribunale.

Si dovrà utilizzare il modulo predisposto dal Tribunale che comprende:

- la dichiarazione del luogo e della data di nascita;
- la dichiarazione di avere la residenza o il domicilio professionale/fiscale nella circoscrizione del Tribunale e di non essere già iscritto ad altri albi presso altri Tribunali;
- la dichiarazione di essere iscritti all'Ordine, Collegio, Ruolo presso la Camera di commercio da almeno cinque anni, di essere in regola con il pagamento delle quote annuali d'iscrizione e di non avere riportato nei cinque anni precedenti una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento;
- la dichiarazione di essere in regola con gli obblighi formativi dell'Ordine, Collegio, Ruolo presso la Camera di commercio di appartenenza;
- la dichiarazione d'impegno ad essere in regola rispetto agli obblighi di contribuzione previdenziale alla cassa di categoria o gestione separata all'atto dell'assunzione del singolo incarico;
- la dichiarazione d'impegno a disporre di adeguata copertura assicurativa all'atto dell'assunzione del singolo incarico;
- la dichiarazione d'iscrizione al ReGIndE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici).

Qualsiasi variazione delle condizioni suindicate dovrà essere tempestivamente comunicata al Tribunale. In ogni caso tutte le suddette condizioni devono essere confermate al momento del conferimento del singolo incarico.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- il *curriculum vitae* professionale che contenga gli elementi di valutazione indicati nel presente protocollo;
- la ricevuta del pagamento della tassa di concessione governativa secondo la tariffa vigente e le modalità indicate nel modulo;
- l'eventuale autodichiarazione (ex artt. 46/47 del DPR 445/2000) di essere dipendente pubblico.

Il Comitato che cura la formazione degli Albi (art. 14 disp. att. c.p.c. e art.

68 disp. att. c.p.p.) si riunisce collegialmente almeno due volte l'anno, e ad ogni adunanza segue l'aggiornamento degli Albi.

3. Requisiti fondamentali per la prima iscrizione negli Albi dei CTU e Periti

I requisiti fondamentali per la prima iscrizione nell'Albo sono:

- a) il possesso della *“speciale competenza tecnica”* (art. 15 disp. att. c.p.c.) nelle materie per cui si richiede l'iscrizione;
- b) la conoscenza della materia della consulenza tecnica in ambito giudiziario e dei principali istituti del procedimento giurisdizionale civile attinenti alla materia.

La prova del possesso di tali requisiti, indefettibili perché possa procedersi all'iscrizione, dev'essere rigorosamente fornita nel curriculum vitae professionale, attestata da:

- a) documentata esperienza professionale in ciascuna delle specializzazioni o macroaree nelle quali si dichiara di possedere la speciale competenza tecnica, indicando le attività svolte nel proprio percorso professionale e/o le posizioni ricoperte, l'eventuale possesso di certificazioni o di qualunque altro elemento che possa connotare l'elevata qualificazione;
- b) dichiarazione d'aver conseguito complessivamente almeno 40 'titoli' o 'meriti' negli ultimi quattro anni secondo le seguenti modalità:
 - un 'titolo' o 'merito' per la frequentazione di ogni ora di corso di formazione sulla disciplina giuridica e procedurale del CTU (massimo 30);
 - due 'titoli' o 'meriti' per ogni incarico di CTP e/o di ausiliare di CTU e/o per ogni esperienza di tirocinio/ausilio/assistenza** affiancando CTU già iscritti nell'Albo da almeno cinque anni;
 - tre 'titoli' o 'meriti' per ogni incarico di CTU svolto (considerato che il Giudice ha facoltà di nominare anche consulenti non inseriti nell'Albo).

Per i 'titoli' o 'meriti' dichiarati dovrà essere allegata una adeguata documentazione probatoria.

4. Valutazione del possesso dei requisiti

Il possesso dei requisiti sarà valutato dal Comitato, che esaminerà collegialmente la documentazione allegata alla domanda di iscrizione.

5. Provvedimenti del Comitato

Nel caso in cui sia esibita una documentazione insufficiente, il Comitato inviterà l'istante ad integrare la domanda, rinviando l'esame ad altra successiva adunanza.

Nel caso in cui sia esibita documentazione che comprovi il possesso della speciale competenza solo in alcune delle specializzazioni o macroaree dichiarate, il Comitato accetterà la domanda di iscrizione solo per queste.

Nel caso in cui non sia esibita documentazione che comprovi il possesso dei requisiti, il Comitato rigetterà la domanda di iscrizione, imponendo la ripresentazione della candidatura decorsi almeno due anni dalla data del provvedimento negativo.

6. Revisione degli Albi

La revisione sistematica degli Albi, che sono pubblicati sul sito web del Tribunale, è compiuta ogni quattro anni.

7. Requisiti per la permanenza negli Albi

Per la permanenza negli Albi è necessario attestare d'aver frequentato, nei precedenti quattro anni, quaranta ore di corsi di formazione per CTU e/o nelle materie nelle quali si dichiara di possedere la speciale competenza tecnica, ferma la regolarità formativa.

Ciascun Ordine o Collegio si impegna a conservare i nominativi di coloro, tra i propri iscritti, che sono registrati nell'albo del Consulenti Tecnici d'Ufficio, così

da poter essere in grado di fornire informative in merito a cancellazioni volontarie e/o d'ufficio o eventuali trasferimenti.

8. Ampliamento delle competenze

Nel caso in cui, successivamente all'iscrizione all'Albo, il consulente acquisisca ulteriori specializzazioni potrà depositare, con le modalità previste per l'iscrizione, una domanda di estensione della propria iscrizione ad altra specializzazione o macroarea, corredata dalla documentazione necessaria prevista dal presente protocollo.

Il Tribunale ha facoltà di razionalizzare il numero di specializzazioni in relazione alle specifiche esigenze manifestatesi.

9. Entrata in vigore

Il protocollo d'intesa sarà operativo a far data dal

Norma transitoria

Allo scopo di verificare l'adeguatezza del presente protocollo, dopo un anno dalla sua entrata in vigore sarà sottoposto ad una verifica e ad un eventuale aggiornamento.

Il presente Protocollo costituisce uno standard minimo di regolamentazione degli albi dei CTU e dei Periti. È facoltà dei singoli Tribunali elaborare Protocolli locali che, in ogni caso, non possono dettare regole meno restrittive rispetto a quelle qui previste. Sono ammesse regolamentazioni più restrittive da parte dei singoli Tribunali. Allegato:

- * *Relativamente ai soggetti iscritti ai propri ruoli.*
- ** *Il tirocinante dev'essere autorizzato dal Giudice all'atto del conferimento dell'incarico del CTU che si è reso disponibile a trasmettere la conoscenza tecnica forense, svolgendo attività di tutoraggio a favore degli aspiranti alla prima iscrizione all'Albo.*

4. LINEE GUIDA DI BUONE PRASSI PROCEDURALI E COMPORTAMENTALI PER CTU E PERITI

ARTICOLO 1 – Principi fondamentali

Nell'espletamento del proprio incarico il CTU/Perito dev'essere fedele ai principi di correttezza, lealtà, trasparenza e imparzialità. Rispetterà sempre il principio del contraddittorio.

ARTICOLO 2 – Indipendenza

Il CTU/Perito conserva sempre la sua autonomia tecnica ed intellettuale e rifugge da ogni forma di pressione e condizionamento esterno di qualsivoglia natura.

ARTICOLO 3 – Doveri e poteri

1. Il CTU/Perito rispetta le norme etico-deontologiche che caratterizzano la sua professione.
2. Nell'espletamento dell'incarico il CTU/Perito si attiene rigorosamente sia alle norme dei Codici di procedura e delle relative disposizioni per l'attuazione sia a quelle processuali connesse, nonché ai Protocolli d'intesa/Regolamenti intercorsi tra i Tribunali e le Professioni. Egli valuta attentamente, qualora sorgano questioni sui suoi poteri o sui limiti dell'incarico conferitogli, la necessità o l'opportunità di informare il magistrato in merito.

ARTICOLO 4 – Incompatibilità e incompetenza

1. Per i casi previsti dall'art 51 c.p.c., il CTU/Perito deve presentare domanda di astensione nel più breve tempo possibile e comunque entro tre giorni dalla data dell'udienza di conferimento dell'incarico.
2. Il CTU/Perito, al di là delle previsioni delle norme processuali sui motivi di astensione dall'assumere l'incarico, deve informare il magistrato di rapporti di lavoro - anche pregressi - o di amicizia con una delle parti in causa, in modo che egli possa valutare la loro rilevanza.
3. Il CTU/Perito informerà con solerzia il magistrato, per ogni sua opportuna valutazione, nel caso l'incarico conferitogli vertesse prevalentemente su materia in cui egli non possiede le previste "speciali competenze".
4. A maggior ragione, il CTU/Perito informerà il magistrato nel caso la consulenza verta prevalentemente su materia in cui non si possiedano le competenze professionali previste dalla legge.

ARTICOLO 5 – Condotta

1. Il CTU/Perito opera con perizia e prudenza, coerenza, diligenza, educazione, professionalità, puntualità e zelo.
2. Il CTU/Perito non può esaminare i quesiti con una parte – né con il suo legale o consulente tecnico – al di fuori delle riunioni peritali.
3. Il CTU/Perito deve fissare le date delle riunioni peritali con adeguato preavviso in modo da consentire la partecipazione a tutti gli aventi diritto tenendo conto, per quanto possibile, delle altrui disponibilità. Avrà cura di evitare differimenti che abbiano il solo effetto di procrastinare i tempi della procedura.
4. Il CTU/Perito non svolge una ordinaria consulenza professionale. Nel processo civile, il preciso compito del CTU è quello di fornire il suo contributo tecnico quale ausiliare del magistrato per la ricerca della verità processuale sulla base degli atti e dei documenti prodotti in causa e svolgendo le specifiche attività e/o gli

accertamenti autorizzati. In ogni caso senza esorbitare i limiti del suo mandato. Nel processo penale, invece, con le medesime modalità di cui sopra, ma senza le preclusioni del processo civile, il Perito ricerca la verità fattuale.

5. Il CTU/Perito s'impegna a espletare l'incarico entro il termine accordato dal magistrato e, ove si renda conto di avere necessità di una proroga per giustificati motivi, formulerà un'apposita istanza con anticipo rispetto alla scadenza dei termini originari.
6. Il CTU/Perito è cosciente della funzione pubblicistica dell'incarico e di tutti i risvolti ad essa connessi, anche relativamente alla segnalazione al magistrato di eventuali situazioni in cui possa assumersi un illecito.
7. Il CTU/Perito profonde il massimo impegno nell'espletare l'incarico indipendentemente dall'importanza o dal valore (nella causa civile) o dalla delicatezza (nella causa penale).

ARTICOLO 6 – Tutela della privacy

1. Il CTU/Perito è tenuto al segreto professionale a norma di legge. A tutela della privacy (Delibera del garante n. 46 del 26.6.2008) deve mantenere il massimo riserbo su tutti gli elementi relativi alla vertenza dei quali è venuto a conoscenza nello svolgimento dell'incarico.
2. Il CTU/Perito è tenuto alla conservazione degli atti per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della sua attività, tenendo in conto la possibilità di essere convocato dall'autorità giudiziaria nel prosieguo della vertenza.

ARTICOLO 7 – Rapporti con le parti

1. Il CTU/Perito è tenuto a mantenere un atteggiamento rispettoso ed equilibrato nei confronti delle parti e dei loro consulenti tecnici; in particolare, è tenuto al rispetto del principio del contraddittorio di cui all'art. 1 che precede. Il CT

del PM, quando incaricato ex art. 359 c.p.p., svolge il proprio incarico senza contraddittorio delle parti (salvo specifica indicazione del magistrato).

2. Il CTU/Perito comunica con le parti nel corso delle riunioni peritali o per il tramite della posta elettronica, ove possibile certificata.
3. Escluso il caso di avvenuta conciliazione tra le parti o di abbandono del contenzioso ex art. 309 c.p.c. o di revoca dell'incarico, il CTU non potrà accettare incarichi professionali privati dalle medesime parti prima dell'emissione della sentenza, fatta salva l'autorizzazione del giudice.

ARTICOLO 8 – Eventuali ausiliari

1. Il CTU/Perito sceglie gli ausiliari senza scopo di lucro e/o speculazione.
2. Il CTU/Perito informa preliminarmente l'ausiliare dell'attività che dovrà svolgere e dell'obbligo di tutela della privacy delle parti.
3. Il CTU/Perito presenterà istanza al magistrato di autorizzazione alle spese per gli ausiliari e nell'incaricare questi ultimi di compiere l'attività prevista li renderà edotti, salvo diversi accordi, che le loro competenze saranno subordinate alla liquidazione del magistrato ed al saldo da parte dei soggetti obbligati.
4. Il CTU/Perito verifica preliminarmente l'insussistenza di conflitti d'interesse dell'ausiliare e lo informa che valgono le norme sull'astensione di cui agli artt. 51 c.p.c. e 222 c.p.p.

ARTICOLO 9 – Operazioni peritali

1. Il CTU/Perito deve favorire il regolare e proficuo svolgimento delle operazioni peritali.
2. Il CTU/Perito non può effettuare registrazioni audio/video delle operazioni peritali, salvo che non vi sia il previo consenso formale di tutti i presenti o che non sia

espressamente autorizzato dal magistrato.

3. Il CTU/Perito svolge la propria attività mantenendo piena autonomia procedurale e recependo i contributi apportati dai CTP attraverso ragionamenti, opinioni, valutazioni e osservazioni nell'interesse delle parti che essi assistono.
4. In ogni caso il CTU/Perito deve garantire il principio del contraddittorio tra le parti di cui agli artt. 1 e 7.1 che precedono, facendo sì che nel corso delle operazioni peritali i presenti abbiano sempre la possibilità di esprimere i loro ragionamenti e di presentare, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.
5. Il CTU/Perito è tenuto a redigere i verbali delle operazioni peritali, descrivendo quanto fatto, constatato e avvenuto, ed a renderli puntualmente disponibili alle parti.
6. Il CTU/Perito non può impedire, alle parti che ne facciano richiesta, la partecipazione alle attività autorizzate dal magistrato anche presso i pubblici uffici.
7. Il CTU/Perito rende noti, alle parti che ne facciano richiesta, i risultati di accessi agli atti ed eventuali rilievi, verifiche e prove effettuate nel corso delle operazioni peritali.
8. Il CTU può acquisire nuovi documenti nel corso delle operazioni peritali solo con l'autorizzazione del magistrato. Tale circostanza vale anche nei procedimenti ex art. 696 c.p.c., mentre in quelli ex art. 696 bis c.p.c. egli può acquisire autonomamente nuovi documenti col semplice accordo tra le parti. Non ci sono vincoli di tal genere nel campo penale.
9. Il CTU/Perito valuta la necessità/opportunità di indagini specialistiche che emergano nel corso delle operazioni peritali e, se le ritiene motivatamente utili, presenta istanza al magistrato per la loro autorizzazione.
10. Il CTU/Perito, a fronte di comportamenti reiteratamente dilatori, pretestuosi e/o offensivi delle parti, riferisce al magistrato per i provvedimenti del caso.

ARTICOLO 10 – Risposta ai quesiti

1. Il CTU/Perito deve utilizzare un linguaggio comprensibile anche a chi è privo delle sue competenze tecniche specialistiche.
2. Il CTU/Perito deve rispondere unicamente a tutti i quesiti che gli sono stati posti dal magistrato.
3. Il CTU/Perito dovrà astenersi dall'entrare nel merito di questioni non di sua competenza, con particolare riguardo ai profili giuridici. Cercherà solo di fornire quanti più elementi possibili di natura tecnica.

ARTICOLO 11 – Tentativo di conciliazione

1. Il CTU tenta sempre la composizione bonaria della lite.
2. Il CTU, nel tentativo di composizione bonaria, garantisce la riservatezza e si obbliga a tenere sempre una condotta improntata a principi di correttezza e lealtà, evitando accuratamente di derogare dal principio del contraddittorio.
3. Il CTU, ove ritenuto utile, svolge sessioni private con le parti previo formale consenso delle stesse.

ARTICOLO 12 – Aggiornamento professionale

Il CTU/Perito è tenuto ad aggiornare ed approfondire le sue conoscenze nelle materie in cui ha dichiarato di possedere “speciali competenze” e a partecipare a convegni e seminari su tematiche forensi e procedurali.

ARTICOLO 13 – Requisiti

Il CTU/Perito dev'essere dotato di polizza professionale per la responsabilità civile espressamente estesa a quella derivante dallo svolgimento del mandato peritale.

ARTICOLO 14 – Tutoraggio

Il CTU/Perito si rende disponibile a trasmettere le proprie conoscenze tecnico-forensi, svolgendo attività di tutoraggio a favore dei giovani aspiranti all'iscrizione all'Albo dei CTU/Periti presso i Tribunali.

5. LINEE GUIDA DI BUONE PRASSI PROCEDURALI PER CTP

ARTICOLO 1 – Principi fondamentali

1. Nell'espletamento del proprio incarico il CTP è fedele ai principi di correttezza e lealtà nei confronti della parte assistita, del CTU e dei colleghi CTP.
2. Il CTP è tenuto a operare con diligenza e in buona fede; in particolare, non può sostenere – consapevolmente – elementi falsi o errati a favore della parte assistita.
3. Il CTP si astiene dal contattare il CTU per questioni che devono essere discusse nel corso delle operazioni peritali in contraddittorio tra le parti.

ARTICOLO 2 – Doveri e poteri

1. Il CTP deve osservare le norme deontologiche della propria professione.
2. Nell'espletamento dell'incarico il CTP deve conoscere le norme del codice di procedura civile, delle relative disposizioni attuative e, in generale, di quelle che regolano il processo, specificatamente per la parte riguardante lo svolgimento delle operazioni peritali.
3. Il CTP ha diritto di partecipare alle operazioni peritali ed ha facoltà di presentare al CTU, per iscritto o a voce, osservazioni e/o istanze sino al termine delle stesse.
4. Di norma il CTP partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il CTU.
5. Il CTP deve essere consapevole che in occasione delle operazioni peritali non può farsi sostituire, delegando un terzo, né può farsi assistere da propri ausiliari,

salvo espressa autorizzazione del magistrato.

6. Il CTP, nel processo ordinario di cognizione, non può produrre documentazione nuova durante lo svolgimento delle operazioni peritali, salvo l'unanime consenso delle parti e/o l'autorizzazione in tal senso del magistrato al CTU.

ARTICOLO 3 – Competenza

Il CTP non accetta incarichi nei casi in cui ritenga di non avere adeguata preparazione e competenza e/o nei casi in cui ritenga di non avere adeguati mezzi ed organizzazione per l'adempimento degli impegni assunti.

ARTICOLO 4 – Condotta

1. Il CTP opera con coerenza, diligenza, educazione, professionalità, puntualità e zelo.
2. Il CTP si astiene dal richiedere al CTU strumentali rinvii delle riunioni peritali già fissate, limitando tali richieste ai soli casi di stretta necessità.
3. Il CTP profonde il proprio massimo impegno nell'espletare l'incarico indipendentemente dall'importanza o dal valore della causa.

ARTICOLO 5 – Tutela della privacy

1. Il CTP è tenuto al segreto professionale. A tutela della privacy deve mantenere il massimo riserbo su tutti gli elementi relativi alla causa dei quali è venuto a conoscenza leggendo gli atti e/o durante le operazioni peritali.
2. Il CTP è tenuto alla conservazione degli atti per il tempo strettamente necessario

allo svolgimento della sua attività.

ARTICOLO 6 – Rapporti con le parti

Il CTP è tenuto a mantenere un atteggiamento rispettoso nei confronti del CTU e dei suoi ausiliari ed altresì corretto nei confronti delle controparti, dei loro difensori e consulenti tecnici.

ARTICOLO 7 – Rapporti con i Giudici

Il CTP che partecipa alle udienze e alle camere di consiglio interloquisce con il magistrato solo se è dallo stesso appositamente autorizzato.

ARTICOLO 8 – Operazioni peritali

1. Il CTP dovrà fornire il suo supporto alla posizione della parte assistita mediante un dialogo costruttivo con il CTU ed i colleghi CTP, affinché tutte le ragioni tecniche siano esposte al meglio sia al CTU che al magistrato.
2. Il CTP non deve ostacolare il regolare e proficuo svolgimento delle operazioni peritali.
3. Il CTP non può effettuare registrazioni audio e/o video in sede di operazioni peritali, salvo che non vi sia il preventivo formale consenso di tutti i presenti.
4. Il CTP, nel caso in cui proponga al CTU di eseguire ulteriori indagini rispetto a quelle da questi già previste, dovrà adeguatamente motivare la proposta.

ARTICOLO 9 – Formulazione delle osservazioni al CTU

Il CTP si impegna ad integrare il contraddittorio sviluppato dal CTU nel corso delle operazioni peritali, tenendo comunque conto della migliore strategia difensiva sempre nell'interesse della parte assistita.

ARTICOLO 10 – Tentativo di conciliazione

Il CTP partecipa al tentativo di conciliazione nei limiti della delega a lui specificatamente conferita dalla parte.

ARTICOLO 11 – Aggiornamento professionale

Il CTP è tenuto ad aggiornare ed approfondire le proprie conoscenze in materia di consulenza tecnica forense, partecipando a convegni e seminari.

ARTICOLO 12 – Requisiti

Il CTP, a tutela della parte assistita, deve essere dotato di polizza professionale per la responsabilità civile espressamente estesa a quelle derivanti dallo svolgimento dello specifico incarico e deve dichiararlo al momento dell'assunzione dello stesso.

6. LINEE GUIDA PROCEDURALI PER ESPERTI NELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI E FALLIMENTI

6.1. Check-list – Controllo documentazione

Il Gruppo Temporaneo a Tema (GTT) “Buone prassi Esecuzioni immobiliari” istituito nell’ambito del “Gruppo di Lavoro Giurisdizionale” ha trattato la tematica relativa al controllo ed alla completezza della documentazione, come richiamato dall’art. 173-bis, comma 2, disp. att. c.p.c., per il quale l’esperto, **prima di ogni attività, deve procedere al controllo della completezza dei documenti di cui all’art. 567, secondo comma del c.p.c., segnalando immediatamente al giudice quelli mancanti o inidonei.**

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta dell’11 ottobre 2017, ha deliberato in merito alle “Linee Guida per gli Uffici Giudiziari nell’ambito delle esecuzioni immobiliari” ed ha dato notevole rilievo al controllo preliminare della documentazione da parte dell’Esperto, al fine di evitare il compimento di attività che potrebbero rivelarsi inutili qualora la procedura dovesse presentare a monte delle patologie che ne impediscano la regolare prosecuzione, con inutile aggravio dei costi e dei tempi.

Inoltre, il C.S.M. ha sottolineato la necessità del supporto convergente delle professionalità distinte: quella dello stimatore, maggiormente avveza ai risvolti dell’inventariazione, della classificazione e della descrizione estimativa, censuaria e planimetrica dei beni, e quella del custode, addestrata a cogliere le implicazioni legali salienti della connotazione catastale e urbanistica dei beni e dei diritti che *prima facie* vi insistano. Conseguentemente, il controllo della documentazione di cui all’art. 567, risulta certamente più esauriente nella misura in cui lo stimatore e il custode sommino i rispettivi angoli di visuale nella prospettiva di una verifica coordinata e simultanea.

Il GTT, con riferimento al controllo della documentazione catastale e ipotecaria a carico dell’esperto, considerate le indicazioni riportate nel documento del C.S.M. “*Buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari – linee guida*”

(delibera 11 ottobre 2017), ha licenziato la check-list dei controlli che l'esperto deve effettuare.

Tale documento, che è necessario venga compilato congiuntamente dall'Esperto e dal Custode Giudiziario, permetterà di prevenire il più possibile eventuali criticità emergenti dalle procedure.

In calce al documento sono presenti delle Note che guidano alla compilazione della check-list, Note che sono state estrapolate da documenti già in uso presso alcuni Tribunali.

Saranno graditi i suggerimenti atti ad integrare e migliorare i contenuti del documento ed a rettificare le eventuali imprecisioni.

**Controllo della documentazione di cui
all'art. 567, secondo comma del c.p.c.**

PROCEDURA ESECUTIVA N. RGE _____

G.E. dott. _____

ESPERTO _____

CUSTODE GIUDIZIARIO _____

IMMOBILE N. _____
(compilare una scheda per ogni lotto)

CREDITORE PROCEDENTE:

TITOLO ESECUTIVO (cfr. nota 1):

DEBITORE/I:

CREDITORI INTERVENUTI CON TITOLO ESECUTIVO:

1) _____

Titolo Esecutivo: _____

2) _____

Titolo Esecutivo: _____

3) _____

Titolo Esecutivo: _____

CREDITORI INTERVENUTI SENZA TITOLO ESECUTIVO:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____

IMMOBILE PIGNORATO (cfr. nota 2)

(indicazioni catastali e descrizione dell'immobile)

DATA DI NOTIFICA DEL PIGNORAMENTO (cfr. nota 3):

DATA RESTITUZIONE ATTO DA UNEP: _____

DATA ISCRIZIONE A RUOLO: _____

DATA NOTIFICA ATTO PRECETTO (verifica 90 gg tra precetto e pignoramento): _____

Alla luce della sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 146/2017, si precisa che con l'iscrizione a ruolo, sono state depositate le copie dei seguenti documenti:

- TITOLO ESECUTIVO, CON ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ IN DATA _____

- ATTO DI PRECETTO, CON ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ IN DATA _____

- ATTO DI PIGNORAMENTO, CON ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ IN DATA _____

- NOTA DI TRASCRIZIONE, CON ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ IN DATA _____

DATA ED ESTREMI DI TRASCRIZIONE DEL PIGNORAMENTO:

_____ ai nn. _____ contro _____
Conservatoria di _____

DATA DEL DEPOSITO DELLA ISTANZA DI VENDITA (cfr. nota 4):

DATA DEL DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE IPOCATATALE O DELLA CERTIFICAZIONE NOTARILE SOSTITUTIVA (cfr. nota 5): _____

COMUNICAZIONE ALL'ESECUTATO DEL DECRETO DI FISSAZIONE DELLA PRIMA UDIENZA DI COMPARIZIONE EX ART. 569 C.P.C. PER L'AUTORIZZAZIONE DELLA VENDITA:

- Eseguita
- NON eseguita

PIGNORAMENTI PRECEDENTI O CONTESTUALI:

- SI
- NO

COMPROPRIETARI nel caso di pignoramento di bene che ricade nella comunione ordinaria o coniuge non debitore dell'esecutato nella ipotesi di pignoramento di bene acquistato in regime di comunione legale. **Data di notifica avviso ex art. 599 comma 2 c.p.c.** (cfr. nota 6):

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

CREDITORI IPOTECARIData notifica avviso ex art. 498 c.p.c. (cfr. nota 7):

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

CREDITORI CHE HANNO ATTUATO UN SEQUESTRO CONSERVATIVO

Data di notifica avviso ex art. 158 disp. att. c.p.c.

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ISTANZA DI VENDITA:

NOTA DI TRASCRIZIONE DEL PIGNORAMENTO

- SI
- NO

DOCUMENTI RICHIESTI EX ART. 567 COMMA 2 C.P.C.

- Estratto attuale catasto
- estratto storico del catasto
- certificati iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato (a nome dell'esecutato)
- certificato notarile sostitutivo della documentazione ipocatastale

ALTRI INTESTATARI CATASTALI NEL VENTENNIO

Titolo di acquisto della proprietà in capo all'esecutato:

1. compravendita
2. donazione
3. successione (testamentaria o legittima) (cfr. nota 8)
4. usucapione ventennale
5. permuta
6. altro: _____

Data del titolo di acquisto: _____

La documentazione ipocatastale o la certificazione notarile sostitutiva, per ogni immobile espropriati, si estende al ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento?

- SI
- NO

Specificare: _____

Per i beni di provenienza ereditaria per i quali l'acquisto mortis causa sia intervenuto nel ventennio antecedente alla trascrizione del pignoramento c'è stata la trascrizione dell'accettazione dell'eredità (espressa o tacita)?

- SI
- NO

Specificare: _____

Stato civile dell'esecutato nel momento dell'acquisto del bene pignorato:

- coniugato
- celibe / nubile

Coniuge in regime di comunione legale dei beni (cfr. nota 9):

- SI
- NO

Altre informazioni o documenti di cui è necessaria la acquisizione:

- DOCUMENTAZIONE COMPLETA
- DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA

Luogo, li _____

IL CUSTODE

L'ESPERTO

NOTE

1. L'esame del titolo esecutivo può essere rilevante per determinare se sussistano i presupposti per la c.d. sanatoria straordinaria, ossia per verificare se l'aggiudicatario, ex art. 40 co. VI L. 47/1985, possa beneficiare della riapertura dei termini per il condono. In particolare, il co. VI prevede che: nella ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge. Pertanto, al fine di comprendere se è possibile o meno per l'aggiudicatario la riapertura dei termini per il condono cd. straordinario, occorre effettuare un doppio controllo relativo alla (1) data dell'insorgenza delle ragioni del credito e alla (2) data dell'abuso, così da poter stabilire se siano riaperti i termini del condono edilizio ed a quale condono aderire.
Quanto alla data dell'insorgenza delle ragioni del credito, occorre fare riferimento al titolo da cui scaturisce il credito e non alla trascrizione del pignoramento, che rimane in questo caso del tutto irrilevante.
Quanto alla data dell'abuso, occorre verificare quando l'immobile è stato edificato.
2. Si tratta di un controllo formale circa la corrispondenza dei dati catastali riportati nel pignoramento, con quelli attuali dell'immobile pignorato.
L'esatta individuazione dell'oggetto e del soggetto del pignoramento sono infatti fondamentali ai fini della sua validità.
La norma di riferimento è l'art. 555 c.p.c., il quale prevede che il pignoramento si esegua mediante esatta descrizione del bene colpito, con gli estremi richiesti per l'individuazione dell'immobile ipotecario; a sua volta l'art. 2826 c.c., in tema di ipoteca, richiede l'esatta indicazione dei dati catastali, che oggi costituiscono dunque l'elemento dirimente ai fini della individuazione dell'immobile. A sua volta l'art. 2841 c.c., sempre in tema di ipoteca, prevede che l'ipoteca sia nulla in caso di incertezza assoluta sul suo soggetto o l'oggetto. Ne consegue che l'erronea indicazione dei dati catastali comporta di regola nullità del pignoramento, con la precisazione che, ai fini della descrizione, è sufficiente l'indicazione di Comune, foglio, sezione (se presente), mappale, subalterno,

irrilevante il resto.

Un'altra questione importante legata all'esatta individuazione dell'oggetto del pignoramento è quella delle pertinenze. La regola generale è quella dell'art. 2914 c.c., a mente del quale il pignoramento si estende alle pertinenze e ai frutti del bene pignorato. La regola però rischiava di entrare in conflitto con quella dell'esatta individuazione dell'immobile, sulla scorta dei dati catastali, prevista dal combinato disposto degli artt. 555 c.p.c., art. 2826 c.c. e art. 2841 c.c., come sopra visto. Dopo la meccanizzazione del catasto cioè, avvenuta a metà degli anni Ottanta, la regola principe per individuare cosa è oggetto di pignoramento e cosa no è la descrizione catastale. La Cassazione 11272/2014 ha quindi spiegato che una pertinenza che abbia un proprio autonomo identificativo catastale deve essere specificatamente indicata nell'atto di pignoramento, altrimenti non potrà considerarsi oggetto di esecuzione (è il classico caso dell'autorimessa o della cantina dotata di specifico mappale, non inclusa nel pignoramento. Fanno eccezione i beni comuni non censibili e i mappali graffiati, che formano in realtà un tutt'uno tra loro.

3. A partire da Cass. 12429/2008 (anche Cass. 7998/2015) il pignoramento è considerato un atto a formazione progressiva, che si snoda attraverso diverse fasi, a ciascuna delle quali è connesso un effetto particolare. La prima fase è quella della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, che deve avvenire prima che sia decorso il termine di 90 giorni di efficacia del precetto previsto dall'art. 481 c.p.c. La seconda fase è quella della consegna dell'atto, da parte dell'ufficiale giudiziario, al debitore; da tale momento il debitore è costituito custode del bene stesso, nell'interesse dei creditori. La terza fase è quella della trascrizione del pignoramento. Da tale momento il pignoramento è opponibile ai terzi ed eventuali atti trascritti dopo sono senza effetto verso il creditore pignorante.
4. L'istanza di vendita va depositata entro **45 giorni** dalla trascrizione del pignoramento.
5. La documentazione ipocatastale va depositata entro **60 giorni** dal deposito dell'istanza di vendita.
6. A proposito dei beni in comproprietà, occorre ricordare che i comproprietari non eseguiti debbono essere avvisati, ex art. 599 c.p.c., dell'esistenza della

procedura, con avvertimento a non lasciar separare la quota del debitore.

7. Ai sensi dell'art. 498 c.p.c. il creditore procedente deve avvisare determinati soggetti dell'azione esecutiva intrapresa.
Tra essi i primi sono i creditori che abbiano iscritto ipoteca sui beni pignorati. Un'altra categoria di destinatari dell'avviso ex art. 498 c.p.c. sono i creditori che abbiano trascritto sequestro o che abbiano trascritto un pignoramento. Infine, ha diritto di ricevere l'avviso ex art. 498 c.p.c. il promissario acquirente che abbia trascritto il proprio contratto preliminare ex art. 2645 bis c.p.c., in quanto, a certe condizioni, ha privilegio per le somme sborsate al promittente venditore.

8. La Cassazione (Cass. 11638/2014) ha stabilito che, quando l'acquisto in favore del debitore sia avvenuto mortis causa, l'esecuzione non può proseguire se non sia stata trascritta accettazione espressa o tacita dell'eredità in capo al debitore; fino a che tale condizione non si sia verificata, non può essere disposta la vendita e, laddove tale condizione non si verifichi, il pignoramento va dichiarato nullo.
Non vale come trascrizione di accettazione di eredità la trascrizione della mera denuncia di successione, che ha valore meramente fiscale.
D'altro canto, la denuncia di successione, se accompagnata dalla relativa voltura catastale, per costante giurisprudenza, vale accettazione tacita di eredità (anche se occorrerà instaurare un giudizio per l'accertamento della qualità di erede).

9. A proposito del regime patrimoniale dei coniugi, deve rilevarsi che la Suprema Corte ha stabilito che, trattandosi di comunione di tipo germanico, ossia senza quote, ove tutti i partecipanti sono titolari per l'intero, anche il pignoramento deve effettuarsi per l'intero. Quindi se Tizio e Caia sono in comunione dei beni, il creditore Sempronio non dovrà effettuare il pignoramento della casa coniugale nei confronti di Tizio per la quota di 1/2, ma dovrà effettuare il pignoramento per l'intero contro entrambi i coniugi.
Il pignoramento della quota rende il pignoramento nullo, perché la quota non esiste. Fa eccezione l'ipotesi in cui il pignoramento sia effettuato bensì pro quota, ma contro entrambi i coniugi, quando entrambi siano debitori, in quanto, sebbene tecnicamente non corretto, è stato comunque raggiunto lo scopo di sottoporre ad esecuzione l'intero.



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Gruppo di Lavoro Giurisdizionale
Presso la sede del C.N.I. in Roma alla Via XX settembre n. 5

ISBN 978-88-6014-094-4